

# Gazzetta ufficiale

## delle

### Comunità europee

20° anno n. C 180

28 luglio 1977

Edizione in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

### Sommario

#### I Comunicazioni

##### Parlamento europeo

##### Interrogazioni scritte:

n. 621/76 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Disposizioni del trattato relative alla Corte di giustizia e disposizioni dell'atto adottato il 20 settembre 1976 .....	1
n. 701/76 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Grado di dipendenza energetica della Comunità europea .....	2
n. 769/76 degli onn. Pisoni, Ligios, Pucci e Vernaschi alla Commissione Oggetto: Infortuni sul lavoro .....	3
n. 815/76 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Rafforzamento delle strutture economiche turche .....	5
n. 832/76 dell'on. Dondelinger al Consiglio Oggetto: 20° anniversario della fondazione della Comunità europea .....	6
n. 873/76 dell'on. Waltmans al Consiglio Oggetto: Matrimoni tra cittadini degli Stati membri ed abitanti dei paesi dell'Est .....	6
n. 927/76 degli onn. Granelli, Cassanmagnago e Pisoni alla Commissione Oggetto: Diritti civili e politici dei lavoratori migranti .....	7
n. 970/76 dell'on. Laban alla Commissione Oggetto: Applicazione in Francia del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, per quanto concerne gli importi compensativi monetari per il vino importato dall'Italia ....	7
n. 975/76 dell'on. Berkhouwer alla Commissione Oggetto: Cipro .....	8
n. 985/76 dell'on. Hougardy al Consiglio Oggetto: Creazione di un istituto sindacale europeo .....	9
n. 988/76 dell'on. Bordu al Consiglio Oggetto: Questionari di sicurezza .....	10
n. 3/77 dell'on. Dondelinger al Consiglio Oggetto: Riunione del consiglio ministeriale degli ACP in Uganda .....	10

## Sommario (seguito)

n. 12/77 dell'on. Berkhouwer alla Commissione Oggetto: Accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese .....	11
n. 40/77 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Passaporto europeo uniforme .....	11
n. 48/77 dell'on. Jahn alla Commissione Oggetto: Riscossione di tasse all'importazione da parte delle «Produktschappen» olandesi	12
n. 68/77 dell'on. Kruchow alla Commissione Oggetto: Calore a distanza .....	13
n. 74/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Istituto europeo per la gestione di impresa a Fontainebleau .....	13
n. 75/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Accordo commerciale tra la CEE e la Cina .....	14
n. 98/77 dell'on. Herbert alla Commissione Oggetto: Revisione del regolamento relativo al Fondo regionale .....	15
n. 149/77 dell'on. Laban alla Commissione Oggetto: Aiuti all'agricoltura a seguito della siccità del 1976 .....	15
n. 156/77 dell'on. Bettiza alla Commissione Oggetto: Difesa della libertà nell'Europa dell'Est .....	16
n. 157/77 dell'on. Cousté alla Commissione Oggetto: Importanza della Svizzera in materia di assicurazioni .....	16
n. 160/77 dell'on. Espersen alla Commissione Oggetto: Allevamento e macellazione di volatili .....	17
n. 168/77 dell'on. Jens Maigård alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'articolo 235 del trattato CEE .....	18
n. 170/77 dell'on. Jens Maigård alla Commissione Oggetto: Effetti giuridici delle dichiarazioni comuni .....	18
n. 172/77 dell'on. Jens Maigård alla Commissione Oggetto: Portata dell'articolo 235 del trattato CEE.....	19
n. 176/77 dell'on. Noè alla Commissione Oggetto: Potenziamento «Institut européen d'administration des affaires» .....	19
n. 179/77 dell'on. Durand alla Commissione Oggetto: Danni alle colture provocati dal gelo .....	20
n. 190/77 dell'on. Terrenoire alla Commissione Oggetto: Relazioni della Commissione con il Consiglio, il Parlamento e il Comitato economico e sociale .....	20
n. 191/77 dell'on. Van der Mei alla Commissione Oggetto: Ostacoli alle importazioni nel Granducato di Lussemburgo .....	21

---

## II Atti preparatori

### Comitato economico e sociale

Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70, (CEE) n. 2893/74 e (CEE) n. 817/70 per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini diversi dai vini liquorosi ....	22
---	----

(segue in 3ª pagina di copertina)

**Sommario (seguito)**

Parere sui «redditi agricoli nella Comunità» .....	23
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla collaborazione diretta tra gli organismi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo .....	26
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo .....	27
Parere su una proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE, e 70/457/CEE relative alle commercializzazioni delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole .....	29
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1976 .....	30
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un regime di aiuti comunitari per il finanziamento delle scorte congiunturali di carbon fossile, di coke e di agglomerati .....	31
Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie .....	34
Parere su una proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale .....	36
Parere su una proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali .....	39
Parere su una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del 22 luglio 1975, concernente un programma di progetti pilota e di studi per la lotta contro la povertà .....	43

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 621/76

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(15 novembre 1976)

*Oggetto:* Disposizioni del trattato relative alla Corte di giustizia e disposizioni dell'atto adottato il 20 settembre 1976

È stato trasmesso ai membri del Parlamento europeo il documento PE n. 46.503 del 25 ottobre 1976, intitolato «Dichiarazioni allegate al processo verbale della sessione del 20 settembre 1976 del Consiglio delle Comunità europee».

Vorrebbe il Consiglio precisare il senso e la portata del suo parere (vedi allegato I del documento) secondo cui le disposizioni dei trattati (CECA — EURATOM — CEE) relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tale competenza sono applicabili alle disposizioni dell'atto adottato il 20 settembre 1976?

**Risposta**

(27 aprile 1977)

L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato ad una decisione del Consiglio basata sull'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CEE e sugli articoli corrispondenti degli altri trattati, va considerato, analogamente alla decisione «risorse proprie» del 21 aprile 1970<sup>(1)</sup> adottata sulla base dell'articolo 201, come una misura d'applicazione del trattato, anche se, a differenza degli atti adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 189 del trattato CEE e dei corrispondenti articoli degli altri trattati, la sua entrata in vigore necessita l'espletamento di procedure nazionali di adozione, al termine delle quali acquisterà uno statuto giuridico che l'apparenterà ai trattati.

L'insieme delle disposizioni dei trattati relative alla competenza della Corte di giustizia ed all'esercizio di tale competenza si applica ipso facto alle disposizioni di tale atto.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 701/76

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(13 dicembre 1976)

Oggetto: Grado di dipendenza energetica della Comunità europea

Può il Consiglio dire qual è il grado di dipendenza della Comunità europea per il suo fabbisogno energetico negli ultimi anni, e in particolare, a titolo comparativo, nel 1958, 1968, 1973, 1974, 1975 e i primi mesi del 1976?

È vero che il grado di dipendenza della Comunità si è mantenuto relativamente stabile, cioè di circa il 57 %?

Potrebbe inoltre il Consiglio precisare qual è, secondo i dati del 1976, il grado di dipendenza dei singoli Stati membri, e infine dire, in relazione alla sua risoluzione del 17 dicembre 1974 <sup>(1)</sup>, se gli obiettivi comunitari in campo energetico corrispondono alle stime fatte dagli Stati membri per il 1985, e che divario si è constatato per ciascuno Stato membro?

È vero che nel complesso il grado di dipendenza della Comunità, che si era posta l'obiettivo di abbassarlo al 40 %, sarebbe secondo le previsioni fatte per il 1985 dell'ordine del 55—50 % per l'intera Comunità?

<sup>(1)</sup> GU n. C 153 del 9. 7. 1975, pag. 5.

## Risposta

(4 maggio 1977)

Il Consiglio non dispone dei dati statistici richiesti per dare una risposta precisa alle domande dell'on. parlamentare. Tali domande potrebbero invece essere utilmente rivolte alla Commissione, che dispone dell'apparato statistico necessario a tal fine.

Il Consiglio fa tuttavia notare che, nella prima relazione sulla realizzazione degli obiettivi per il 1985 della politica energetica comunitaria, presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 gennaio 1976, essa giungeva alla seguenti constatazioni:

«Le attuali previsioni degli Stati membri del loro consumo energetico nel 1985 potrebbero coincidere con l'obiettivo stabilito nel dicembre 1974 di ridurre al 50 % il grado di dipendenza energetica nella Comunità.

Sussistono ciò nonostante alcuni fattori d'incertezza e di inquietudine:

- In ogni caso, le attuali previsioni di produzione comunitaria per il 1985 (combustibili solidi, idrocarburi, energia nucleare) sono

inferiori, in valore assoluto, agli obiettivi decisi dal Consiglio.

- Le attuali previsioni degli Stati membri per il 1985 possono coincidere con il consumo comunitario corrispondente ad un grado di dipendenza del 50 %, ma soltanto nell'ipotesi in cui lo sforzo di utilizzazione razionale dell'energia si rivelasse effettivo e qualora un'evoluzione economica più sostenuta del previsto provocasse un maggiore aumento della richiesta energetica.

- Tali previsioni non sembrano tali da permettere di raggiungere nel 1985 un grado di dipendenza energetica pari al 40 %.

Il Consiglio aggiunge infine che i dati più recenti presentati dalla Commissione il 1° ottobre 1976 nella sua comunicazione sulla politica energetica comunitaria indicano che il grado di dipendenza del 50 % è rimesso in questione, sebbene il prevedibile fabbisogno energetico per il 1985 sia inferiore dell'8 % circa.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 769/76****degli onn. Pisoni, Ligios, Pucci e Vernaschi  
alla Commissione delle Comunità europee***(10 gennaio 1977)***Oggetto:** Infortuni sul lavoro

L'istituto centrale di statistica italiano ha recentemente pubblicato dati che denunciano la gravissima dimensione assunta dalla piaga degli incidenti sul lavoro in Italia: dieci infortuni sul lavoro ogni minuto secondo, dieci morti al giorno nelle fabbriche e nei cantieri. Inoltre nel 1974 (queste le statistiche più recenti) si sono avuti 2 800 infortuni mortali su un totale di un milione e trecentomila incidenti.

1. È in grado la Commissione di fornire dati circa l'entità di questo fenomeno negli altri paesi comunitari?
2. Quali iniziative sta prendendo per limitare la gravità e il numero degli infortuni sul lavoro nella Comunità che comportano incalcolabili conseguenze umane e sociali?

**Risposta***(3 maggio 1977)*

1. Tranne che per l'industria siderurgica, l'istituto statistico della Comunità europea non dispone ancora, riguardo agli infortuni sul lavoro negli Stati membri, di statistiche che siano comparabili. Le statistiche pubblicate a livello nazionale non possono essere raffrontate tra loro, poiché sono compilate in base a definizioni e criteri estremamente diversi. Si aggiunga che le industrie considerate nelle statistiche e l'attendibilità stessa dei dati variano grandemente da paese a paese.

Dal 1960 l'istituto statistico svolge annualmente un'indagine sugli infortuni sul lavoro nell'industria siderurgica degli Stati membri. L'indagine viene effettuata utilizzando per tutti gli stabilimenti criteri uniformi stabiliti dalla Comunità. I principali risultati relativi agli anni 1960—1974 sono riportati nella tabella allegata.

Dai dati concernenti gli infortuni sul lavoro figuranti nelle pubblicazioni nazionali risulterebbe una lieve diminuzione del numero e della frequenza degli infortuni nel decennio 1964—1974.

Tuttavia dalle statistiche relative all'industria siderurgica della Comunità non emerge una tendenza uniforme. In alcuni paesi si nota una riduzione della frequenza, ma in altri, compresa l'Italia, si nota un incremento.

Già negli anni scorsi l'istituto statistico ha tentato di estendere il suo lavoro di compilazione di statistiche ad altri settori dell'industria, ma senza ottenere risultati a lungo termine, a causa di molte difficoltà di ordine pratico e soprattutto giuridico. Nel 1976, però, l'istituto ha presentato agli Stati membri nuove proposte che prevedono in tutti la progressiva uni-

formazione nel corso dei prossimi anni, di un nucleo comune di statistiche. Una volta realizzata tale operazione, sarebbe possibile effettuare validi raffronti tra le statistiche degli Stati membri.

Per quanto riguarda le miniere di carbone, il relativo organo permanente per la sicurezza e la salubrità dispone dal 1958 di statistiche comparabili sugli infortuni mortali e gravi verificatisi all'interno delle miniere, che sono compilate per singoli paesi dalla sua amministrazione. Questa statistica, che ripartisce gli infortuni secondo le loro cause, il luogo di lavoro, la natura delle lesioni, è stata estesa nel 1971 a tutti gli infortuni che comportano più di tre giorni di assenza di lavoro. Nell'allegata tabella si forniscono alcuni dati estratti dalle relazioni annuali del suddetto organo permanente. Si nota in tutti i paesi una netta riduzione della frequenza degli infortuni mortali, nonché a partire dal 1971, di tutti gli infortuni che comportano quattro o più giorni di assenza; invece gli infortuni che provocano un'incapacità lavorativa di più di 56 giorni hanno segnato un'ascesa dal 1958 (tasso di frequenza: 13 551 nel 1958) e si stabiliscono a cifre massime dal 1971.

L'evoluzione di questi tassi di rischio è stata studiata in rapporto alla diminuzione del numero delle sedi, della loro concentrazione e della loro meccanizzazione, fattori che hanno ridotto certi rischi ma ne hanno nel contempo creato altri, ora studiati dall'organo permanente nell'ambito di gruppi di lavoro appositamente istituiti.

2. La Commissione presenterà prossimamente al Consiglio una proposta di programma d'azione comunitaria in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro.

## INFORTUNI SUL LAVORO NELL'INDUSTRIA SIDERGURGICA

Tassi di frequenza (numero di infortunati per milioni di ore)

## 1. Infortuni mortali

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK	EUR-6
1960	0,18	0,22	0,15	:	0,20	0,05	:	:	:	0,19
1970	0,15	0,17	0,17	0,12	0,16	0,14	:	:	:	0,16
1973	0,18	0,09	0,08	0,08	0,30	0,14	0,15	:	:	0,15
1974	0,13	0,13	0,14	0,08	0,17	0,35	0,08	0	0,33	EUR-9 0,13

## 2. Infortuni che comportano assenze superiori a tre giorni

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK	EUR-6
1960	95	71	78	:	100	115	:	:	:	86
1970	94	62	91	38	72	94	:	:	:	81
1973	96	71	102	42	85	76	29	:	:	87
1974	90	77	105	38	86	79	29	45	63	EUR-9 72

: = non disponibili.

## INFORTUNI SUL LAVORO NELLE MINIERE DI CARBONE (SOLO LAVORI SOTTERRANEI)

## Infortuni mortali

N = numero di infortuni mortali

t = tasso di frequenza (numero di infortuni per milioni di ore di lavoro)

	D	F	I	NL	B	UK		EUR-6	
	t	t	t	t	t	N	t	N	t
1958	0,687	0,594	0,835	0,355	0,420	:	:	770	0,610
1960	0,611	0,354	0,201	0,119	0,536	:	:	526	0,507
1965	0,582	0,455	—	0,243	0,542	:	:	410	0,522
1970	0,408	0,484	—	0,247	0,462	:	:	188	0,429
1973	0,42	0,37	—	—	0,54	74	0,242	137	0,413
1974	0,34	0,89	—	0,521	0,20	37	0,138	143	0,456
1975	0,40	0,18	—	—	0,29	55 <sup>(1)</sup>	0,181	110 <sup>(2)</sup>	0,345

<sup>(1)</sup> 172 500 operai iscritti all'interno.<sup>(2)</sup> 170 000 operai iscritti all'interno.

N = numero

t = tassi di frequenza per gli infortuni che comportano un'assenza da:

	4 a 20 giorni		21 a 56 giorni		più di 56 giorni		Mortali		Totale EUR-6	
	N	t	N	t	N	t	N	t	N	t
1971	47 203	113,96	21 116	50,98	6 250	15,09	187	0,440	74 651	180,2
1972	40 376	109,31	18 531	50,17	5 763	15,60	147	0,399	64 817	175,5
1973	37 384	112,77	17 325	50,62	5 560	16,77	137	0,413	60 406	182,22
1974	34 797	110,97	15 875	50,62	5 054	16,12	143	0,456	55 869	178,16
1975	33 985	106,67	15 454	48,50	4 795	15,05	110	0,345	54 344	170,57

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 815/76

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(20 gennaio 1977)

**Oggetto:** Rafforzamento delle strutture economiche turche

Nella sua seduta del 20 dicembre 1976, il consiglio di associazione CEE-Turchia ha precisato: «La Comunità si è dichiarata disposta a cercare con la Turchia nuove strade per accelerare il rafforzamento delle strutture economiche di quest'ultima. In tale prospettiva dinamica si è dichiarata pronta a predisporre gli elementi per un'approfondita cooperazione economica e commerciale tra le parti, a complemento e a sostegno dello strumento di cooperazione che già rappresenta il protocollo finanziario».

Può il Consiglio precisare gli obiettivi che esso intende perseguire, nonché i mezzi cui conta ricorrere onde rafforzare realmente le strutture economiche turche?

Può il Consiglio precisare in particolare quale sarebbe eventualmente il calendario delle misure previste?

**Risposta**

(4 maggio 1977)

In seguito alle preoccupazioni espresse dalla Turchia, in occasione del consiglio di associazione del settembre 1975, in correlazione con i problemi posti dal crescente deficit della sua bilancia commerciale nei confronti della Comunità, il consiglio di associazione aveva dato mandato al comitato di associazione di riferirgli su questi problemi, nonché di elaborare proposte sulle soluzioni che appaiono adeguate per superare le difficoltà nell'ambito dell'associazione.

Dopo intensi lavori a livello di un gruppo misto di esperti nella primavera del 1976, la Comunità è stata in grado di definire in materia la propria posizione quanto al merito. Successivamente, in seno agli organi dell'associazione, la Comunità ha informato la Turchia di voler adottare in questo settore un atteggiamento molto aperto; essa si è in particolare dichiarata favorevole all'estensione del campo di applicazione dell'accordo di associazione al settore della cooperazione.

Questa cooperazione perseguirebbe in particolare i due seguenti obiettivi:

- dotare la Turchia dei mezzi che le permettano di valorizzare sul posto, in misura crescente, le

proprie risorse naturali, favorendo così la creazione di posti di lavoro;

- contribuire ad una diversificazione delle sue produzioni, in modo da rispondere all'evoluzione della domanda interna, limitare la sua dipendenza nei confronti dell'estero ed ampliare la gamma delle sue esportazioni, pur sviluppando la complementarità delle economie turca e comunitaria.

Al consiglio di associazione, riunitosi a livello ministeriale il 20 dicembre 1976, la delegazione turca si è dichiarata soddisfatta dell'impostazione seguita dalla Comunità in materia. Non appena conclusi i lavori in corso ad Ankara, che riguardano tutti i problemi che si pongono in questo contesto, la Turchia e la Comunità dovranno decidere di comune accordo, in seno agli organi dell'associazione, quali mezzi concreti sarà opportuno mettere in opera per realizzare gli obiettivi di tale cooperazione.

È quindi difficile pronunciarsi già in questa fase sul calendario delle misure che verranno decise in questo contesto.



**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 832/76**

dell'on. Dondelinger

al Consiglio delle Comunità europee

(25 gennaio 1977)

**Oggetto:** 20° anniversario della fondazione della Comunità europea

Che misure intende il Consiglio di chiedere agli Stati membri per celebrare in forma spettacolare il 20° anniversario delle Comunità europee nel marzo 1977?

**Risposta**

(27 aprile 1977)

Il Consiglio è lieto di informare l'on. parlamentare che

- la prossima sessione del Consiglio europeo, che avrebbe dovuto aver luogo a Bruxelles, si terrà, a motivo dell'anniversario della firma dei trattati, precisamente il 25/26 marzo a Roma;
- in collegamento con questa sessione, le autorità italiane organizzeranno una cerimonia commemorativa in Campidoglio, luogo stesso della firma.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 873/76**

dell'on. Waltmans

al Consiglio delle Comunità europee

(1° febbraio 1977)

**Oggetto:** Matrimoni tra cittadini degli Stati membri ed abitanti dei paesi dell'Est

1. È al corrente il Consiglio delle difficoltà che incontrano i cittadini degli Stati membri della Comunità europea quando desiderano contrarre matrimonio con abitanti dei paesi dell'Est?
2. È esso disposto ad adoperarsi per la soluzione globale di questo problema insistendo, al momento delle trattative con i paesi dell'Est, sull'applicazione del principio secondo cui il consenso a tali matrimoni deve rappresentare la regola, e il rifiuto motivato l'eccezione?
3. Intende il Consiglio esaminare la questione di questi matrimoni in sede di valutazione degli effetti delle disposizioni dell'accordo finale della conferenza europea sulla sicurezza e la cooperazione, che abbraccia aspetti socio-economici, umanitari e della sicurezza?

**Risposta <sup>(1)</sup>**

(29 aprile 1977)

1. I Nove sono pienamente al corrente delle difficoltà incontrate da cittadini degli Stati membri che desiderano contrarre matrimonio con abitanti di taluni paesi dell'Est.

2. I governi dei Nove hanno manifestato ripetutamente il loro interesse a risolvere questi casi in con-

formità delle disposizioni dell'atto finale in cui si afferma che tutti gli Stati partecipanti «esamineranno favorevolmente e sulla base di considerazioni umanitarie» le domande di permessi di uscita e ingresso

(<sup>1</sup>) Tale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

presentate da persone decise a contrarre matrimonio con cittadini di un altro Stato partecipante e che i documenti richiesti per tale scopo e per il matrimonio verranno trattati e rilasciati in conformità delle disposizioni accettate per la riunificazione delle famiglie. Essi ritengono che, benché l'atto finale contempra anche la possibilità di rifiuti motivati, esso

non contiene nulla che induca a ritenere che tali rifiuti debbono rappresentare la regola piuttosto che l'eccezione.

3. I governi degli Stati membri intendono includere, a Belgrado, tale problema nell'esame dell'attuazione dell'atto finale.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 927/76**

**degli onn. Granelli, Cassanmagnago e Pisoni**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(21 febbraio 1977)*

**Oggetto:** Diritti civili e politici dei lavoratori migranti

Nell'ambito del programma di azione sui lavoratori emigranti <sup>(1)</sup> la Commissione, in tema di diritti civili e politici dei lavoratori migranti, aveva avanzato, in termini generali, le seguenti proposte:

1. nell'immediato, istituzione a livello comunale di un sistema di organismi consultivi per i lavoratori migranti, analoghi a quelli già esistenti in Belgio, Germania e Paesi Bassi; nonché adeguate rappresen-

tanze dei migranti nelle varie istanze locali a carattere educativo, sociale e culturale;

2. attribuzione entro il 1980 a tutti i lavoratori migranti del diritto di voto nelle elezioni comunali.

In considerazione del fatto che il Consiglio ha lungamente dibattuto le predette proposte, raggiungendo, per quanto riguarda la prima di esse, una certa convergenza circa la fattibilità, non ritiene la Commissione di dover sollecitamente presentare proposte articolate in materia, nelle forme previste dai trattati?

<sup>(1)</sup> GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2.

**Risposta**

*(6 aprile 1977)*

1. In conformità del programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Commissione ha esaminato le possibilità di una partecipazione della popolazione straniera al processo decisionale a livello locale ed altresì di una consultazione della popolazione migrante.

È attualmente in fase di studio una proposta sulla generalizzazione di organi consultivi di lavoratori migranti, ma non è ancora possibile avanzare ipotesi sulla natura e sul contenuto dello strumento giuridico che potrebbe essere eventualmente adottato dalla Commissione e/o dal Consiglio.

2. La Commissione invita gli onn. parlamentari a richiamarsi alla risposta all'interrogazione scritta n. 768/76 <sup>(1)</sup> degli onn. Pisoni, Ligios, Pucci e Vernaschi.

<sup>(1)</sup> GU n. C 127 del 31. 5. 1977, pag. 11.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 970/76**

**dell'on. Laban**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(7 marzo 1977)*

**Oggetto:** Applicazione in Francia del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, per quanto concerne gli importi compensativi monetari per il vino importato dall'Italia.

Secondo l'organizzazione professionale interessata, sin dall'aprile 1976 l'organismo d'intervento francese ha sospeso il pagamento degli importi compensativi monetari positivi per il vino importato dall'Italia.

Ma uno Stato membro non è libero di sottrarsi all'osservanza delle disposizioni di un regolamento comunitario che esso stesso ha sottoscritto, tramite il suo rappresentante all'interno del Consiglio, adducendo a motivo le difficoltà che incontra sul mercato interno.

1. Quali passi ha compiuto la Commissione per indurre l'organismo d'intervento francese ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 974/71 <sup>(1)</sup>, per quanto attiene agli importi compensativi monetari applicabili al vino importato dall'Italia?
2. Non ritiene la Commissione che se uno Stato membro, prendendo motivo dalle difficoltà che incontra, decide unilateralmente di sottrarsi alla legislazione comunitaria, la certezza di diritto ne risulta compromessa?

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

### Risposta

(6 maggio 1977)

La Commissione prega l'on. parlamentare di voler fare riferimento alla risposta all'interrogazione scritta n. 914/76 <sup>(1)</sup> dell'on. Cousté, in cui si tratta dei ritardi delle autorità francesi nel pagamento degli importi compensativi monetari.

La Commissione ha peraltro deciso in data 5 aprile 1977 di avviare nei confronti della Francia la procedura d'infrazione prevista dall'articolo 169 del trattato CEE.

<sup>(1)</sup> GU n. C 148 del 23. 6. 1977, pag. 22.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 975/76

dell'on. Berkhouwer

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1977)

Oggetto: Cipro

1. Può la Commissione dire a quale stadio si trovano i colloqui con Cipro, visto che il 30 giugno prossimo termina il primo periodo dell'associazione con Cipro?
2. È vero che la Commissione ritiene che si potrà concludere una nuova e migliore forma di associazione solo se nuovi colloqui tra la comunità turca e quella greca dell'isola porteranno a dei risultati?
3. Non pensa la Commissione che occorrerebbe invece seguire il metodo inverso, vale a dire che essa potrebbe contribuire al successo di tali colloqui, se si mettesse in contatto con le due comunità dell'isola per discutere il rinnovo dell'associazione?

### Risposta

(6 aprile 1977)

1. Le proposte della Commissione circa i criteri da cui dovrebbero essere retti i rapporti CEE—Cipro dopo il 1° luglio 1977 sono state comunicate al Consiglio all'inizio del mese di marzo.

2 e 3. La Commissione si compiace del fatto che il 31 marzo scorso siano ripresi a Vienna, dei colloqui fra le due comunità cipriote. Essa è del parere che gli impegni sottoscritti, e in particolare quello

secondo cui l'insieme della popolazione dell'isola beneficerà dell'associazione, debbano essere scrupolosamente rispettati. La Commissione è disposta a fare quanto è in suo potere affinché ciò sia realmente conseguito, nonché a garantire, a determinate

condizioni da definire con il Consiglio al dovuto momento, l'informazione delle due comunità cipriote per quanto riguarda l'applicazione effettiva, a Cipro, delle disposizioni dell'accordo di associazione.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 985/76

dell'on. Hougardy

al Consiglio delle Comunità europee

(7 marzo 1977)

**Oggetto:** Creazione di un istituto sindacale europeo

Nel dicembre 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso il proprio accordo di principio in merito alla concessione di un aiuto finanziario per la creazione di un istituto sindacale europeo, previsto dal programma d'azione sociale del 24 ottobre 1973 <sup>(1)</sup>.

Orbene, sembra che tale decisione sia stata presa senza una discussione preliminare approfondita, e che tra i rappresentanti dei governi, in particolare di quello tedesco, qualcuno abbia mostrato delle reticenze.

Può il Consiglio indicare le ragioni della creazione un po' prematura di tale istituto sindacale, consi-

<sup>(1)</sup> GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

derato che la Commissione è ancora in attesa di informazioni da parte dei sindacati sull'organizzazione e sullo statuto dell'istituto in parola?

Dato che un istituto siffatto costituirà un centro di studi e di riflessione sui problemi economici e sociali nella Comunità, non ritiene il Consiglio che sarebbe necessario evitare qualsiasi discriminazione in materia, prendendo in considerazione tutte le organizzazioni sindacali, ivi comprese quella dei quadri, che non fa parte della Confederazione europea dei sindacati, e le organizzazioni padronali?

Quali sono i risultati che si conta di raggiungere con la creazione di tale istituto, particolarmente nell'eventualità di una sua estensione ai paesi membri dell'EFTA?

### Risposta

(27 aprile 1977)

Il Consiglio ricorda che il principio di aiutare la creazione di un istituto sindacale europeo figura nella risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 concernente un programma di azione sociale.

Nella sessione del 16 dicembre 1976 il Consiglio si è limitato a deliberare su una proposta, presentata dalla Commissione, per lo storno di stanziamenti dal capitolo 98 all'articolo 307 del bilancio della Comu-

nità — sezione III della Commissione — per finanziare talune spese relative ai lavori preparatori necessari in vista della creazione dell'istituto.

Il Consiglio non si è ancora pronunciato sul carattere dell'aiuto della Comunità né sulle condizioni abbinate alla sua concessione: esso attende, in effetti, una proposta della Commissione che questa istituzione gli presenterà appena disporrà dei necessari dati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 988/76****dell'on. Bordu****al Consiglio delle Comunità europee***(7 marzo 1977)*

**Oggetto:** Questionari di sicurezza

Il Consiglio ha risposto all'interrogazione scritta n. 741/76 <sup>(1)</sup> informando di non aver introdotto la prassi dei questionari con cui si chiede quali concezioni politiche o ideologiche abbiano i funzionari ed agenti.

Di conseguenza, può il Consiglio spiegare il contenuto delle misure di sicurezza di cui fa uso?

Può in particolare rendere pubblico il modulo dei questionari di sicurezza che i suoi agenti e funzionari sono tenuti a compilare?

Ciò servirebbe a por fine alle evidenti contraddizioni esistenti fra la risposta di cui sopra e la dichiarazione univoca di un membro della Commissione, che «giustificava» il carattere anodino delle misure di sicurezza adottate nell'ambito della Commissione con il fatto che esse vengono applicate anche presso il segretariato del Consiglio.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 70 del 21. 3. 1977, pag. 14.

**Risposta***(27 aprile 1977)*

Il Consiglio prega l'on. parlamentare di riferirsi alla risposta da esso data all'interrogazione scritta n. 807/76 <sup>(1)</sup> dell'on. Ansart.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 127 del 31. 5. 1977, pag. 15.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/77****dell'on. Dondelinger****al Consiglio delle Comunità europee***(11 marzo 1977)*

**Oggetto:** Riunione del consiglio ministeriale degli ACP in Uganda

Si è fatto il Consiglio rappresentare da osservatori alla riunione del consiglio ministeriale degli ACP tenuta a Kampala il 24 febbraio 1977?

**Risposta***(27 aprile 1977)*

Il Consiglio non era in alcun modo rappresentato alla riunione del consiglio ministeriale degli ACP tenutasi a Kampala il 24 febbraio 1977.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 12/77****dell'on. Berkhouwer****alla Commissione delle Comunità europee***(14 marzo 1977)*

*Oggetto:* Accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese

1. Ora che la Commissione si è dichiarata disposta a riaprire i negoziati per un accordo commerciale con la Repubblica popolare cinese, può la Commissione precisare su quali prodotti verteranno detti negoziati?
2. È disposta la Commissione, considerata l'importanza politica di tali negoziati, a tenere informato sin dall'inizio il Parlamento dei loro sviluppi?

**Risposta***(6 aprile 1977)*

1. Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 8/77 <sup>(1)</sup> dell'on. Dondelinger la Commissione ha già avuto occasione di comunicare al Parlamento europeo che i contatti con la missione della Repubblica popolare cinese presso le Comunità europee non sono mai stati sospesi o interrotti. La Commissione ribadisce che intende fare il possibile per giungere entro breve termine ad un accordo con la Repubblica popolare cinese. Si tratterebbe di un accordo-quadro, che definirebbe le relazioni fra le due parti in vista di uno sviluppo dei loro scambi. Le relative discussioni non vertono su determinati prodotti.
2. La Commissione è disposta a tenere informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati secondo le procedure abituali.

<sup>(1)</sup> GU n. C 148 del 23. 6. 1977, pag. 48.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 40/77****dell'on. Cousté****al Consiglio delle Comunità europee***(22 marzo 1977)*

*Oggetto:* Passaporto europeo uniforme

Rispondendo all'interrogazione n. 760/76 <sup>(1)</sup>, relativa al passaporto europeo uniforme, il Consiglio ha reso noto che per l'introduzione di tale passaporto rimane da risolvere un solo problema: quello delle lingue in cui saranno redatte le indicazioni che esso dovrà contenere.

Può il Consiglio precisare se l'ostacolo sopra descritto sia così serio da costringere a differire ancora l'adozione di detto passaporto, e per quale scadenza esso preveda di introdurre ufficialmente tale importante documento, ora che sono stati eliminati i principali ostacoli?

<sup>(1)</sup> GU n. C 70 del 21. 3. 1977, pag. 16.

**Risposta***(4 maggio 1977)*

Come specificato dal Consiglio nella risposta all'interrogazione scritta n. 760/76, la questione delle lingue in cui saranno redatte le varie indicazioni che devono figurare nel passaporto uniforme costituisce in effetti uno dei problemi che restano da risolvere per l'istituzione di questo passaporto. Sebbene i lavori in corso in seno al Consiglio abbiano permesso di realizzare alcuni progressi, il Consiglio non può fornire precisazioni quanto al termine entro cui sarà possibile giungere ad un accordo, sia su questo problema che sugli altri problemi che restano aperti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 48/77****dell'on. Jahn****alla Commissione delle Comunità europee***(22 marzo 1977)*

**Oggetto:** Riscossione di tasse all'importazione da parte delle «Produktschappen» olandesi

Intendo riferirmi alle mie interrogazioni scritte n. 288/74 <sup>(1)</sup> e 539/76 <sup>(2)</sup>. Nella procedura di esame in atto dal 1970 la Commissione aveva comunicato in un primo momento che essa non poteva constatare una violazione dell'articolo 95 del trattato CEE nella riscossione di tasse da parte delle Produktschappen. Nella sua risposta del 26 novembre 1976 alla mia interrogazione scritta n. 539/76 <sup>(2)</sup> essa ha comunicato che sta esaminando la compatibilità di tali misure con le regole di concorrenze dei trattati.

<sup>(1)</sup> GU n. C 150 del 29. 11. 1974, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 305 del 27. 12. 1976, pag. 21.

Chiedo alla Commissione:

1. La risposta fornita dalla Commissione il 26 novembre 1976 significa forse che la compatibilità della riscossione di tasse all'importazione da parte delle Produktschappen olandesi viene esaminata soltanto sotto un aspetto giuridico parziale, vale a dire della compatibilità con le regole di concorrenza, oppure sta esaminando la Commissione anche l'eventualità di constatare una violazione contro il divieto di imposizione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali nel commercio intracomunitario?
2. A quali risultati è pervenuta la Commissione dopo sette anni di indagini?
3. La Commissione è sempre del parere che il paragrafo 4 della mia interrogazione scritta n. 249/75 <sup>(3)</sup> non avesse alcuna ragion d'essere?

<sup>(3)</sup> GU n. C 67 del 22. 3. 1976, pag. 10.

**Risposta***(6 maggio 1977)*

1 e 3. Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 539/76 la Commissione non voleva dare l'impressione che le tasse a carattere parafiscale in questione fossero state esaminate solo dal punto di vista della concorrenza e non anche alla luce delle altre norme in materia contenute nel trattato.

Si deve peraltro aggiungere che, per arrivare ad una soluzione sostanziale del problema delle tasse a carattere parafiscale, è necessario procedere all'ana-

lisi sotto il profilo giuridico di numerose importazioni, (pluralità) a volte molto complesse, di problemi giuridici. Bisogna anche tener presente le cosiddette «tasse di effetto equivalente a dazi doganali» (articoli 9, 12 e seguenti del trattato CEE). A questo proposito occorre considerare che le indagini presentano di fatto particolari difficoltà, non da ultimo a causa del grande numero dei casi da esaminare, tra cui più di 40 riguardano le Produktschappen olandesi. La proposta di trattare tutti i casi suddetti allo stesso modo sulla base di un criterio uniforme, richiede una preparazione particolarmente accurata.

2. Le necessarie indagini saranno concluse al più presto possibile. Se si dovessero constatare delle infrazioni alle disposizioni del diritto comunitario, la Commissione prenderà immediatamente le misure necessarie nei confronti del governo olandese per eliminare tali violazioni.

Inoltre, la Commissione fa presente d'essere già intervenuta in un altro caso, meno complicato dal punto di vista giuridico e reale, di tasse a carattere parafiscale nei confronti dello Stato membro in questione ed esso ha riconosciuto le obiezioni mossegli.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 68/77**

**dell'on. Kruchow**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(28 marzo 1977)*

**Oggetto:** Calore a distanza

La Commissione può specificare se è possibile l'erogazione di un contributo comunitario al potenziamento della rete di distribuzione del calore a distanza derivato dalla riconversione delle centrali energetiche, dal calore di dispersione degli impianti industriali o degli impianti per la combustione dei rifiuti, e se, in caso negativo, è disposta a presentare proposte che rendano possibile l'erogazione del contributo stesso?

**Risposta**

*(11 maggio 1977)*

La Commissione ritiene che sia opportuno promuovere lo sviluppo delle tecniche di recupero del calore, nonché della produzione combinata di calore ed elettricità, tanto nel settore industriale quanto in quello del riscaldamento urbano. Essa sta attualmente esaminando le possibilità di concedere aiuti finanziari a progetti sperimentali e prevedere di presentare al Consiglio opportune proposte al riguardo.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 74/77**

**dell'on. Cousté**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(28 marzo 1977)*

**Oggetto:** Istituto europeo per la gestione di impresa a Fontainebleau

In che misura la Commissione intende utilizzare, per far progredire gli obiettivi economici e sociali della Comunità, il potenziale costituito dall'esistenza dell'Istituto europeo per la gestione di impresa a Fontainebleau:

1. nell'ambito della sua politica industriale

per promuovere lo sviluppo nei paesi membri di una gestione industriale, agro-economica, com-

merciale, finanziaria e amministrativa ancora più consapevole della situazione e aperta alle prospettive del mercato interno europeo e dei fattori e delle possibilità internazionali,

2. nell'ambito delle sue relazioni esterne e dei suoi accordi di cooperazione economica

per aiutare altri paesi europei (quali la Grecia e la Spagna) e taluni paesi extra-europei (quali i paesi dell'ASEAN) a far fronte alle esigenze derivanti dal rafforzamento delle loro relazioni con la Comunità,



3. nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo  
per formare dei quadri di gestione per i progetti di sviluppo economico e sociale nei paesi ACP,
4. nell'ambito della sua politica del personale  
per la formazione a lungo termine del personale dei suoi servizi tecnici e amministrativi e,
5. nell'ambito della sua politica globale volta a stimolare il dinamismo europeo negli affari concreti  
confermando con il suo sostegno morale il carattere e la vocazione europei di questo istituto d'insegnamento superiore rafforzando, con le sue azioni concrete, lo sviluppo del suo potenziale al servizio dell'Europa?

#### Risposta

(28 maggio 1977)

La Commissione conosce e apprezza le attività dell'Istituto europeo per la gestione di impresa di Fontainebleau, con il quale intrattiene ottimi rapporti.

Essa ha già avuto recentemente occasione di fare appello alla sua collaborazione in diversi settori. Gli ha affidato inoltre, tra l'altro, la preparazione di un seminario CEE-ASEAN sulla gestione del «trasferimento di tecnologia» che si terrà a Singapore nel settembre prossimo e dei seminari per alti funzionari della Commissione sulle tecniche di gestione (maggio e ottobre 1977).

La Commissione non trascurerà inoltre di segnalare agli Stati ACP interessati l'INSEAD fra gli istituti di formazione ad alto livello esistenti in Europa atti ad impartire un insegnamento adeguato alle esigenze del loro sviluppo.

La Commissione prevede di continuare una collaborazione fruttuosa con l'INSEAD, come pure con gli altri istituti analoghi esistenti nella Comunità.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 75/77

dell'on. Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(28 marzo 1977)

**Oggetto:** Accordo commerciale tra la CEE e la Cina

Si chiede alla Commissione a che punto siano le relazioni tra la Cina e la CEE segnatamente in seguito all'informazione secondo la quale il governo cinese sarebbe disposto a riprendere i contatti preliminari, interrotti per diversi mesi, in vista di un accordo commerciale tra la Comunità e la Cina.

Può la Commissione precisare se ha già esaminato, insieme al Consiglio, quale tipo di mandato essa potrebbe ricevere per negoziare siffatto accordo?

#### Risposta

(30 aprile 1977)

Come la Commissione ha già comunicato al Parlamento europeo nelle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 8/77 dell'on. Dondelinger <sup>(1)</sup> e n. 12/77 dell'on. Berkhouwer <sup>(2)</sup>, i contatti con la missione della Repubblica popolare cinese non sono stati interrotti.

<sup>(1)</sup> GU n. C 148 del 23. 6. 1977, pag. 48.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

Essi proseguono tuttora e sono tesi a preparare sollecitamente il negoziato di un accordo commerciale fra la Comunità e la Cina. Le discussioni non sono tuttavia ancora giunte ad un punto che possa far ritenere opportuno alla Commissione chiedere al Consiglio l'autorizzazione ad avviare la negoziazione propriamente detta.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 98/77**

**dell'on. Herbert**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(4 aprile 1977)*

**Oggetto:** Revisione del regolamento relativo al Fondo regionale

Quando presenterà la Commissione le sue proposte per la revisione del regolamento che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale?

**Risposta**

*(18 maggio 1977)*

L'articolo 18 del regolamento (CEE) 724/75 <sup>(1)</sup> del 18 marzo 1975, che crea un Fondo europeo di sviluppo regionale, prevede che, su proposta della Commissione, il Consiglio riesamini detto regolamento entro il 1° gennaio 1978. Infine, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2 dello stesso, nell'ambito di tale riesame la Commissione è tenuta ad avanzare per tempo adeguate proposte riguardo alla politica regionale della Comunità e al concorso del Fondo attuabili dopo il 1977.

Come è stato annunciato dal membro della commissione responsabile della politica regionale durante il dibattito sulla relazione dell'on. Delmotte <sup>(2)</sup> nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 21 aprile 1977, la Commissione sta attualmente preparando le suddette proposte e prevede di presentarle al Consiglio all'inizio del giugno 1977.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Discussioni del Parlamento europeo n. 216 (aprile 1977), pag. 222.

---

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 149/77**

**dell'on. Laban**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(22 aprile 1977)*

**Oggetto:** Aiuti all'agricoltura a seguito della siccità del 1976

Si chiede alla Commissione di rendere noto un elenco degli aiuti concessi nei singoli Stati membri a seguito della siccità dello scorso anno. Oltre alla natura degli aiuti concessi, dovranno essere indicati anche i fondi stanziati.

**Risposta***(26 maggio 1977)*

La Commissione sta attualmente raccogliendo le informazioni richieste dall'on. parlamentare e non mancherà di trasmettergliene non appena possibile.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 156/77****dell'on. Bettiza****alla Commissione delle Comunità europee***(22 aprile 1977)*

**Oggetto:** Difesa della libertà nell'Europa dell'Est

Quali misure intende prendere la Commissione delle Comunità europee per sostenere e soprattutto per difendere gli uomini e le donne che nell'Europa dell'Est lottano per la difesa della libertà?

Può la Commissione far conoscere la sua posizione in merito a tale problema?

**Risposta***(31 maggio 1977)*

L'on. parlamentare è pregato di voler prendere nota della dichiarazione fatta dal vicepresidente della Commissione, Haferkamp, alla sessione di maggio <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo in sede di dibattito sulla tutela e difesa dei diritti dell'uomo in Europa e nel mondo.

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo (edizione provvisoria) dell'11 maggio 1977, pag. 163.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 157/77****dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(22 aprile 1977)*

**Oggetto:** Importanza della Svizzera in materia di assicurazioni

La Commissione è in grado di fornire delle indicazioni — rispetto ai principali paesi del mercato comune e in particolare alla Gran Bretagna — sull'importanza della Svizzera in materia di assicurazioni? È esatto che la Svizzera gestisce un portafoglio estero dello stesso ordine di importanza di quello della Gran Bretagna e che è il più grande esportatore del mondo di assicurazioni per abitante?

Può la Commissione precisare l'ammontare dei premi incassati da parte dei principali assicuratori mondiali per gli anni 1974, 1975 e 1976 sia sul loro territorio che all'estero?

Può essa precisare, nella sua risposta, i dati relativi all'assicurazione diretta e alla riassicurazione? Può infine precisare, secondo le principali opzioni d'assicurazione — vita, incidenti, ecc. . . . — gli stessi dati?

**Risposta***(26 maggio 1977)*

I lavori intrapresi dalla Commissione nel settore delle assicurazioni sono volti a facilitare, per quanto concerne sia l'assicurazione sulla vita che l'assicurazione danni, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. In questo quadro, la necessità di elaborare statistiche ufficiali nel settore interessato non è apparsa indispensabile. La Commissione non dispone perciò dei dati richiesti dall'on. parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 160/77****dell'on. Espersen****alla Commissione delle Comunità europee***(22 aprile 1977)*

*Oggetto:* Allevamento e macellazione di volatili

Intende la Commissione elaborare proposte che prevedano norme comuni minime comunitarie per l'allevamento e la macellazione dei volatili, onde ridurre il più possibile il pericolo che gli animali, per motivi di efficienza, vengano sottoposti a sofferenze e, in caso di risposta negativa, ritiene compatibile con il trattato di Roma il fatto che uno Stato membro che adotti simili norme vieti l'importazione da paesi membri che non abbiano introdotto norme che pongano almeno richieste minime analoghe?

**Risposta***(1° giugno 1977)*

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 372/75 dell'on. Flämig <sup>(1)</sup>, la Commissione ha già precisato la sua opinione, secondo cui la Comunità dovrebbe aderire alla convenzione del 10 marzo 1976, relativa alla protezione degli animali da allevamento, elaborata dal Consiglio d'Europa. Tale convenzione si riferisce all'alimentazione, cura e governo degli animali particolarmente nel quadro dei sistemi di allevamento intensivo di tipo moderno. Sono auspicabili delle norme e la Commissione sta già preparando una direttiva per quanto concerne i volatili vivi.

La direttiva del Consiglio concernente i problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di

volatili da cortile <sup>(2)</sup> prevede già l'obbligo di un effettivo stordimento di detti animali prima della macellazione (capitolo I, paragrafo 1, punto c, e capitolo V, paragrafo 20) <sup>(3)</sup>.

Uno Stato membro che abbia introdotto delle norme intese a disciplinare l'allevamento e la macellazione dei volatili da cortile affinché sia ridotto al massimo il rischio di esporre gli animali a sofferenze per motivi di economicità, commetterebbe un'infrazione al trattato di Roma ove vietasse l'importazione da paesi membri che applichino norme meno rigorose.

<sup>(2)</sup> 71/118/CEE e 75/431/CEE (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23 e GU n. L 192 del 24. 7. 1975, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Vedi anche la direttiva del Consiglio 74/577/CEE relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione nella quale sono compresi i volatili da cortile (GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10).

<sup>(1)</sup> GU n. C 19 del 28. 1. 1976, pag. 6.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 168/77****dell'on. Jens Maigård****alla Commissione delle Comunità europee***(28 aprile 1977)*

**Oggetto:** Applicazione dell'articolo 235 del trattato CEE

Quante volte è stato applicato l'articolo 235 del trattato CEE:

- a) complessivamente fino alla data odierna
- b) dal 1° gennaio 1973
- c) dal 1° agosto 1975?

**Risposta***(31 maggio 1977)*

Gli atti adottati sulla base dell'articolo 235 sono:

- a) complessivamente fino al 30 marzo 1977: 120
- b) di cui 86 adottati dal 1° gennaio 1973 e
- c) 32 al 1° agosto 1975.

Queste cifre si riferiscono agli atti fondati direttamente sull'articolo 235 e non comprendono quelli adottati in applicazione di questi ultimi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/77****dell'on. Jens Maigård****alla Commissione delle Comunità europee***(28 aprile 1977)*

**Oggetto:** Effetti giuridici delle dichiarazioni comuni

Quali effetti giuridici la Commissione attribuisce alle cosiddette dichiarazioni comuni, come ad esempio la dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo riguardante una procedura di concertazione per gli atti comunitari aventi implicazioni finanziarie?

**Risposta***(1° giugno 1977)*

Non è possibile dare un'unica risposta valida per tutte le dichiarazioni comuni. Quella citata come esempio dall'on. parlamentare costituisce una dichiarazione d'intenzioni di carattere politico che impegna le tre istituzioni firmatarie politicamente e moralmente fra loro e di fronte al pubblico, senza per questo costituire un vincolo giuridico in quanto tale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/77****dell'on. Jens Maigård****alla Commissione delle Comunità europee***(28 aprile 1977)*

**Oggetto:** Portata dell'articolo 235 del trattato CEE

Ritiene la Commissione che l'articolo 235 del trattato CEE potrà contribuire all'attuazione dell'Unione economica e monetaria o dell'Unione europea?

**Risposta***(26 maggio 1977)*

La progressiva attuazione dell'Unione economica e monetaria comporta e comporterà, come quella dell'Unione europea, un insieme di azioni che si completano vicendevolmente e per la cui realizzazione numerose disposizioni del trattato CEE possono servire di fondamento. Si ricorrerà all'articolo 235, quando risultino soddisfatte le sue condizioni di applicazione e le disposizioni degli altri articoli non siano specifici per il caso in questione. La Commissione fa presente all'on. parlamentare che vari atti volti all'attuazione dell'UEM sono già stati decisi in

base all'articolo 235; fra questi il regolamento che istituisce il Fondo di cooperazione monetaria <sup>(1)</sup>.

Per quanto concerne più particolarmente l'UE, in funzione del contenuto che le verrà dato potrà essere necessario procedere ad una revisione del trattato a titolo dell'articolo 236.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 907/73 del Consiglio del 3 aprile 1973 (GU n. L 89 del 5. 4. 1973, pag. 2).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 176/77****dell'on. Noè****alla Commissione delle Comunità europee***(28 aprile 1977)*

**Oggetto:** Potenziamento «Institut européen d'administration des affaires»

Non pensa la Commissione che un potenziamento dell'«Institut européen d'administration des affaires» di Fontainebleau ed una sua conseguente maggiore notorietà potrebbe contribuire, attraverso la formazione di numerosi esperti della gestione ed il loro successivo impiego, al raggiungimento degli obiettivi comunitari in diversi campi?

Ha intenzione la Commissione di contribuire a detto potenziamento?

**Risposta***(26 maggio 1977)*

La Commissione invita l'on. parlamentare a consultare la risposta all'interrogazione scritta n. 74/77 <sup>(1)</sup> dell'on. Cousté riguardante il medesimo argomento.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 179/77****dell'on. Durand****alla Commissione delle Comunità europee***(28 aprile 1977)*

**Oggetto:** Danni alle colture provocati dal gelo

Può la Commissione indicare quali misure essa intenda prendere per aiutare gli agricoltori, nuovamente colpiti dalla recente ondata di freddo, che compromette talune colture sino al 90 %/o, e per limitare in definitiva le ripercussioni sui consumatori sotto forma di penuria e rialzo dei prezzi?

**Risposta***(17 maggio 1977)*

L'on. parlamentare è invitato a far riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-64/77 <sup>(1)</sup> dell'on. Caillavet durante l'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1977 del Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo n. 217 (maggio 1977), pag. 74.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 190/77****dell'on. Terrenoire****alla Commissione delle Comunità europee***(20 maggio 1977)*

**Oggetto:** Relazioni della Commissione con il Consiglio, il Parlamento e il Comitato economico e sociale

Non reputa sorprendente la Commissione che le sue relazioni con il Consiglio, il Parlamento ed il Comitato economico e sociale siano affidate esclusivamente a funzionari di nazionalità britannica, sebbene l'11 gennaio 1977 il suo presidente abbia assicurato al Parlamento che non sarebbe stato un «presidente inglese»?

**Risposta***(25 maggio 1977)*

I rapporti con il Consiglio, il Parlamento ed il Comitato economico e sociale sono tenuti, sotto la direzione del segretario generale della Commissione, da un gruppo di funzionari di nazionalità diversissima, soprattutto per quanto riguarda i funzionari di grado A 1, A 2 e A 3, investiti di responsabilità.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/77

dell'on. Van der Mei

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1977)

**Oggetto:** Ostacoli alle importazioni nel Granducato di Lussemburgo

Con decreto granducale del 15 febbraio 1964, il governo lussemburghese ha stabilito che il prezzo degli articoli con marchio depositato importati non può essere, nel Lussemburgo, superiore a quello applicato per lo stesso prodotto nel paese d'origine, aggiuntivi i costi doganali, la relativa imposta sul fatturato, i costi di trasporto e di assicurazione, nonché un margine del 5 % per altri costi connessi con l'importazione (articolo 1 del «Beschuß betreffend den Normalpreis der importierten Markenprodukte und Markenartikel»).

Sembra che tale decreto sia in contrasto con i principi di una unione doganale e più in particolare con gli articoli 30 e 31 del trattato CEE, poiché, nella misura in cui le disposizioni dello stesso non consentono all'importatore di praticare un prezzo che assicuri, oltre alla copertura dei costi, un ragionevole utile, siffatta regolamentazione rende le importazioni poco allettanti e pertanto le ostacola.

Inoltre, l'interpretazione che del suddetto decreto dà l'organismo lussemburghese incaricato del controllo dei prezzi induce a sollevare talune obiezioni. Ad

esempio, l'organismo lussemburghese è giunto alla conclusione che abitazioni prefabbricate di un determinato tipo devono costare in Lussemburgo lo stesso prezzo che nel paese di origine (salve la copertura dei costi di cui sopra) sebbene il tipo di prodotto offerto sul mercato lussemburghese sia corredato di molti accessori non compresi nel prezzo del prodotto offerto nel paese di origine. Le autorità lussemburghesi intendono dunque che sia fissato uno stesso prezzo per due prodotti tutt'altro che identici. È così che, grazie all'interpretazione che ne è data, un decreto già di per sé contestabile ostacola ancora di più la libera circolazione dei beni.

1. Condivide la Commissione che il decreto di cui sopra contrasta con il trattato CEE?
2. Condivide inoltre la Commissione che le modalità di applicazione del decreto possono tradursi in disposizioni arbitrarie ai danni degli offerenti stranieri?
3. In caso affermativo, è disposta la Commissione a compiere i passi necessari affinché il decreto in questione venga abrogato o, per lo meno, modificato in modo tale da escludere ogni discriminazione degli offerenti stranieri?

## Risposta

(17 maggio 1977)

La Commissione sta effettuando un'indagine presso lo Stato membro interessato sui fatti segnalati dall'on. parlamentare e non mancherà d'informarlo dei suoi risultati.

---



## II

(Atti preparatori)

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70, (CEE) n. 2893/74 e (CEE) n. 817/70 per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini diversi dai vini liquorosi**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 88 del 13 aprile 1977, pagina 5.

### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 7 aprile 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere da parte del Consiglio in data 7 aprile 1977,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del suo ufficio di presidenza in data 26 aprile 1977 di incaricare la sezione «agricoltura» dell'elaborazione di un parere sull'argomento,

visto il parere formulato dalla sezione «agricoltura» nel corso della riunione del 2 giugno 1977, relatore il sig. Rainero,

visto quanto deliberato nel corso della sua riunione del 22 giugno 1977 (150<sup>a</sup> sessione plenaria svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

a grande maggioranza, 2 voti contrari e 10 astensioni:

1. Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione.

2. La riduzione del tenore di anidride solforosa di determinati vini, risponde a considerazioni d'ordine sanitario, di cui giustamente la Commissione deve preoccuparsi. Tale esigenza dovrà più compiutamente venire soddisfatta, compatibilmente al progressivo miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle possibilità tecniche, estendendo misure analoghe a tutti i prodotti alimentari interessati.

Una tale iniziativa, soprattutto a livello di produzione, sarebbe difficilmente giustificabile se riservata solamente al vino, prodotto già sottoposto a misure limitative particolarmente onerose.

3. Il Comitato è cosciente della diversità dei vini prodotti nelle varie zone della Comunità, delle esigenze di produzione e di conservazione degli stessi, nonché delle abitudini di consumo; esso auspica tuttavia che la Commissione proceda al progressivo allineamento dei tassi attualmente proposti per i vini che fanno oggetto di deroga, ravvicinandolo ai tassi massimi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della proposta di regolamento in esame.

Tale azione presuppone un'approfondita azione di ricerca tecnica e scientifica alla cui attuazione e finanziamento la Commissione dovrà partecipare in maniera il più possibile diretta.

4. Il Comitato ritiene auspicabile esaminare come il consumatore possa essere meglio informato in merito ai diversi elementi componenti il vino, in special modo per quanto concerne l'anidride solforosa e l'acido sorbico.

In futuro, dopo idonea informazione del consumatore intesa ad evitare distorsioni di concorrenza, il tenore di SO<sub>2</sub> nelle diverse derrate alimentari potrebbe risultare in etichetta.

5. Per quanto concerne le deroghe proposte dalla Commissione a determinati vini d'origine rumena ed austriaca, il Comitato ritiene che l'inserimento nel presente regolamento di prodotti d'importazione, da una parte, può creare distorsione con altri vini di provenienza esterna, dall'altra costituisce un ulteriore

squilibrio a danno dei vini comunitari tanto più se si tiene conto della regolamentazione restrittiva cui essi sono attualmente sottoposti (blocco impianti, prestazioni viniche, ecc.).

Il Comitato chiede pertanto l'eliminazione di qualsiasi deroga di questo genere ai dispositivi comunitari.

In ogni caso il Comitato è del parere che qualunque facilitazione riconosciuta come nel caso in esame a vini importati nella Comunità, debba essere condizionata alla preesistenza consolidata della stessa normativa nella legislazione del paese di origine.

6. Il Comitato auspica infine che la Commissione compia ogni sforzo per rimediare alla eccessiva diversificazione di condizioni che, a differenza di altri prodotti, la regolamentazione vitivinicola determina nelle varie zone della Comunità. Ciò al fine di consentire una migliore armonizzazione delle condizioni di produzione e di commercializzazione del vino nella Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Basil de FERRANTI

#### Parere sui «redditi agricoli nella Comunità»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

L'ufficio del Comitato ha deciso il 22 febbraio 1977, conformemente all'articolo 20, terzo comma, del regolamento interno, di emettere un parere supplementare in materia.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere, presentata il 14 febbraio 1977, del Consiglio delle Comunità europee sulla «proposta della Commissione al Consiglio relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse»,

visto il proprio parere del 24 febbraio 1977 in merito alla proposta summenzionata <sup>(1)</sup>,

visti gli articoli 43 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

<sup>(1)</sup> GU n. C 77 del 30. 3. 1977.

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza, presa conformemente al disposto di cui all'articolo 20 del regolamento interno, di affidare alla sezione «agricoltura» il compito di elaborare un parere supplementare sull'argomento,

visto il parere adottato dalla predetta sezione il 2 giugno 1977 (relatore il sig. de Caffarelli),

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150<sup>a</sup> sessione plenaria svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

## 1. Introduzione

1.1. Quando ha elaborato il parere sulla «proposta della Commissione al Consiglio relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse», il Comitato economico e sociale si è riservato di riesaminare successivamente i vari documenti allegati alle proposte di prezzi agricoli ed in special modo quelli concernenti i redditi agricoli e i diversi mercati agricoli della Comunità.

Le osservazioni che seguono si riferiscono al documento della Commissione sui «redditi agricoli nella Comunità» dell'11 febbraio 1977.

1.2. Il Comitato rammenta che, in occasione dell'esame delle proposte di prezzi 1976/1977, esso ha formulato, nella relazione allegata al parere, alcune osservazioni sulle procedure e sui meccanismi della fissazione dei prezzi agricoli nella Comunità. Tale documento analizzava in particolare i dati statistici considerati dalla Commissione per formulare le sue proposte in materia di prezzi e non è il caso di modificare in tal sede le osservazioni ivi espresse.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il documento «i redditi agricoli nella Comunità», attualmente all'esame del Comitato, contiene delle valutazioni sul reddito agricolo formulate secondo due impostazioni diverse:

- un'impostazione macroeconomica basata sui conti economici agricoli;
- un'impostazione microeconomica fondata sui risultati contabili delle aziende che fanno parte della rete d'informazione contabile (RICA).

2.2. Va sottolineato che è la prima volta che la Commissione fornisce delle informazioni coordinate e recenti sulla situazione dei redditi nel settore agricolo. In effetti, per il 1976 i nove Stati membri

hanno elaborato dei conti economici agricoli provvisori, mentre in occasione delle precedenti fissazioni dei prezzi, il Consiglio disponeva soltanto di valutazioni qualitative e frammentarie sull'evoluzione dei redditi registrata nell'anno appena trascorso.

2.3. Il Comitato si compiace per i progressi compiuti in materia di rapidità e di qualità dell'informazione. Prima ancora di formulare alcune osservazioni sulle valutazioni presentategli, esso sottolinea il carattere estremamente eterogeneo delle aziende agricole delle diverse regioni della Comunità nonché la variabilità, da un anno all'altro, dei risultati registrati in una stessa azienda. Data la situazione, gli sforzi compiuti dalla Commissione rivestono ancora un carattere sperimentale a causa delle numerose difficoltà incontrate.

Pertanto, la ricerca di un quadro comune per la presentazione dei risultati genera una semplificazione degli indicatori adottati e talvolta sorgono delle divergenze con le analisi più esatte effettuate in base agli indicatori nazionali.

2.4. Il Comitato lamenta peraltro che il documento non fornisca termini di paragone a livello regionale tra i redditi agricoli ai sensi della direttiva 159 e quelli degli altri settori di attività. Siffatte informazioni, che sono usate dalla Commissione per elaborare le predette proposte di prezzi, consentirebbero di valutare meglio la situazione dei produttori agricoli rispetto alla situazione economica generale.

## 3. Le difficoltà della valutazione dei redditi agricoli nella Comunità europea

3.1. Nonostante i progressi compiuti, l'analisi comparata dei redditi agricoli dell'Europa dei «9» continua a porre problemi d'interpretazione connessi sia con l'insufficienza delle informazioni disponibili, sia con i criteri impiegati e con la natura stessa del mondo agricolo, che ha un carattere quanto mai eterogeneo.

3.2. Nell'impostazione macroeconomica la Commissione considera come indicatore del reddito il valore aggiunto lordo al costo dei fattori <sup>(1)</sup>, ancora

(1) Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori del settore «agricolo» viene calcolato nel modo seguente:

Produzione finale  
 — Consumo intermedio  
 = Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato  
 + Sovvenzioni  
 — Imposte connesse alla produzione  
 = Valore aggiunto lordo al costo dei fattori

Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'agricoltura include la somma dei redditi dei fattori nel settore «agricoltura», nonché l'ammortamento del capitale fisso (deprezzamento del capitale fisso dovuto all'usura normale, all'utilizzazione corrente e all'obsolescenza).

ben lungi dal concetto di reddito da lavoro considerato come criterio di riferimento nel «metodo oggettivo di fissazione dei prezzi». Il calcolo degli ammortamenti e l'inclusione del beneficio fondiario modificherebbero sensibilmente la relativa situazione dei produttori agricoli europei considerati fra di loro e l'evoluzione della stessa. Questa è soltanto una prima tappa per conoscere la situazione reale.

Oltre ai criteri sinora accettati, si dovrà prevedere di estendere la ricerca all'elaborazione di nuovi indicatori che forniscano un quadro più preciso della situazione.

3.3. Analogamente, la valutazione del valore aggiunto lordo ai costi dei fattori comporta l'esclusione delle imposte e delle tasse connesse alla produzione, ciò che conferisce una certa imprecisione nelle comparazioni fra i diversi paesi. Questo rapporto è difficile da definire a causa dei tipi di fiscalità diversi da uno Stato all'altro.

3.4. D'altro canto, la definizione di «persone occupate in agricoltura» (POA) ed il modo di determinare quali siano tali persone variano considerevolmente a seconda degli Stati, cosicché le comparazioni del valore aggiunto per POA che possono essere effettuate restano molto approssimative.

3.5. Pertanto, l'interpretazione delle differenze che si manifestano tra gli Stati membri per quanto concerne il livello e l'evoluzione dell'indicatore macroeconomico del reddito agricolo resta una questione assai delicata.

3.6. L'impostazione microeconomica del reddito agricolo, fondata sui conti delle aziende della rete d'informazione contabile (RICA) solleva, dal canto suo, il problema della scelta delle aziende rappresentative ai sensi della regolamentazione comunitaria. Attualmente è infatti ancora difficile effettuare delle comparazioni tra gli Stati membri dal momento che la selezione delle aziende considerate dalla rete è stata operata secondo impostazioni ancora diverse da uno Stato all'altro.

3.7. Un problema ancor più difficile da risolvere è quello del significato delle medie calcolate a livello dei gruppi di aziende. Infatti, la dispersione dei risultati all'interno dei gruppi è talvolta così grande che il calcolo di una media cela la realtà che si vuole illustrare.

#### 4. I miglioramenti da apportare al sistema di rilevazione del reddito agricolo nella Comunità europea

4.1. L'analisi delle difficoltà che si riscontrano nel comparare gli indicatori del reddito dei vari Stati membri consente di trarre degli insegnamenti che

aprono altrettante possibilità di migliorare gli strumenti statistici utilizzati.

4.2. Emerge in via prioritaria la necessità di armonizzare i metodi, i criteri e il sistema di trasmissione dei dati statistici relativi ai redditi agricoli e ciò a livello macroeconomico come pure microeconomico.

4.3. Per i conti economici dell'agricoltura, gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare di concerto un calendario per le rilevazioni delle informazioni sui redditi agricoli, in modo tale che la Commissione possa disporre dei dati più recenti possibili allorché elabora le sue proposte in materia di prezzi.

4.4. Altrettanto dicasi per l'armonizzazione dei criteri (ad esempio: nozione di persona occupata nel settore agricolo) che sarà cosa compiuta solo quando la concertazione avrà consentito di armonizzare anche la raccolta dei dati. Al riguardo sarebbe auspicabile inserire, a livello macroeconomico, oltre ai criteri utilizzati, anche un indicatore del reddito netto del conduttore e della sua famiglia.

4.5. Per quanto concerne la rete d'informazione contabile agricola, l'armonizzazione del sistema di selezione delle aziende ne faciliterà l'impiego per le comparazioni fra Stati membri.

4.6. Infine, sulla base dei risultati forniti dalla RICA, è stato possibile constatare che le disparità esistenti fra le situazioni delle varie aziende europee sono tali da richiedere un approfondimento che si potrebbe ottenere migliorando la raccolta dei dati e la loro analisi.

4.7. Andrebbero pertanto incoraggiati gli sforzi compiuti dalla Commissione volti a completare la rete, al fine di meglio tener conto delle categorie di aziende e delle regioni sinora rappresentate in modo insufficiente; fissare nuovi criteri per la scelta delle aziende, elaborare un nuovo sistema di classificazione dei vari tipi di azienda; analizzare l'evoluzione dei risultati ottenuti da un campione costante su un lungo periodo ed esaminare i fattori dispersivi.

4.8. Il Comitato economico e sociale ha più volte sottolineato che attribuisce importanza al fatto che i prezzi agricoli vengano fissati in base ad un'impostazione economica quanto più vicina possibile alla realtà. I miglioramenti da apportare al sistema di valutazione del reddito agricolo da esso suggeriti rafforzano questa posizione.

Un ulteriore obiettivo sarebbe quello di stabilire, in base alle predette informazioni sui redditi, se il reddito residuo del produttore agricolo e della sua famiglia, dedotta la retribuzione per il lavoro prestato e le spese di gestione, costituisce una rendita adeguata sugli investimenti effettuati nell'impresa agricola.

4.9. Dopo aver esaminato il documento, il Comitato osserva di non aver cercato di giudicare le valuta-

zioni e le conclusioni della Commissione, tenuto conto della complessità delle situazioni eterogenee ivi descritte nonché della difficoltà di scegliere un'interpretazione piuttosto che un'altra.

Esso reputa tuttavia che le divergenze riscontrate tra le varie situazioni non siano di carattere esclusiva-

mente agricolo ma dipendano maggiormente dalle condizioni economiche generali. Tuttavia, i soli progressi metodologici non saranno sufficienti per migliorare le scelte in materia di politica dei prezzi agricoli, poiché queste ultime dipendono ancor più dai progressi che vanno compiuti in tutti i settori della costruzione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Basil de FERRANTI

**Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla collaborazione diretta tra gli organismi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo**

Il testo che ha formato oggetto del parere non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Nelle corso della 148<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 27 e 28 aprile 1977, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto l'articolo 20, comma quarto, del regolamento interno del Comitato,

vista la decisione presa dall'assemblea plenaria il 28 aprile 1977 di predisporre, su proposta dell'ufficio di presidenza, un parere in materia,

vista la decisione del suo presidente di affidarle la preparazione dei lavori in materia, conformemente alla procedura d'urgenza prevista dagli articoli 46 e 47 del regolamento interno,

visto il parere formulato dalla sezione «agricoltura» nel corso della riunione del 2 giugno 1977, relatore il sig. Guillaume,

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150<sup>a</sup> sessione plenaria svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE**

all'unanimità:

1. Il Comitato economico e sociale constata con soddisfazione che la proposta in esame risponde, in una certa misura, alla richiesta che ha formulato a più riprese in merito alla necessità di instaurare, al livello dell'intera Comunità, un efficace sistema di controllo nel settore vitivinicolo.

2. Il Comitato si rammarica tuttavia che la Commissione si sia limitata a presentare una proposta relativamente moderata, specie per quanto riguarda il campo d'applicazione ed il tipo di controllo.

3. Se si considerano in particolare certe esperienze in materia di repressione delle frodi, specie negli Stati membri non produttori di vino, si può dubitare dell'efficacia del dispositivo proposto dalla Commissione.

4. Il Comitato reputa inoltre che la proposta in esame dovrebbe prevedere espressamente la possibilità di procedere a controlli in tutti i settori disciplinati da disposizioni comunitarie e specie in materia di impianti, il che sembra possibile sulla base del titolo della proposta, ma non è previsto da alcun articolo.

5. Il Comitato ritiene che sarebbe opportuno prevedere un'armonizzazione delle condizioni nelle quali vengono effettuati i controlli delle operazioni di lavorazione e di immagazzinamento del vino, compreso l'accesso alle cantine e agli uffici degli stabilimenti in questione.

Il Comitato ritiene che sarebbe opportuno prevedere una completa armonizzazione delle disposizioni limitative con cui si regola nei vari paesi l'attività degli stabilimenti e dei locali di magazzinaggio al fine di rendere più facili i controlli; poiché difformità in tali materie si traducono spesso in maggiori costi per alcuni e minori costi per altri con conseguenti distorsioni di concorrenza.

6. Il Comitato considera infine che la Commissione debba essere più ampiamente associata all'applicazione delle disposizioni previste.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

---

**Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 124 del 26 maggio 1977, pagina 4.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 16 maggio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea e in particolare gli articoli 43 e 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 16 maggio 1977,

vista la propria decisione di designare, in considerazione della urgenza dell'argomento in esame, un relatore generale, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno (decisione presa il 22 giugno 1977),

ascoltata la relazione del sig. de Grave, relatore generale,

visto quanto deliberato dai propri membri nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria del 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22 giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni.

### 1. Fissazione del «prezzo medio ponderato» (articolo 1)

Il Comitato rammenta che il regolamento (CEE) n. 816/70, applicabile fino al raccolto 1975, consentiva di avviare il meccanismo degli interventi comunitari basandosi sui prezzi rilevati in un unico luogo di quotazione.

Questo sistema, che, è apparso troppo poco rigoroso, è stato sostituito nel 1976 con il regolamento (CEE) n. 1160/76 che ha instaurato un nuovo sistema, il quale, alla luce dell'esperienza acquisita, si è rivelato troppo restrittivo, tanto che il dispositivo comunitario di intervento non ha potuto funzionare.

La Commissione ha pertanto presentato una nuova proposta, in merito alla quale il Comitato formula un certo numero di riserve:

- a) Secondo il Comitato, la distinzione tra i diversi tipi di vini da tavola di cui alle lettere b) e c) non è giustificata.
- b) Il sistema stesso di calcolo del prezzo medio ponderato comunitario non consentirà di conseguire gli obiettivi ai quali mira la Commissione.

Il Comitato invita la Commissione a rivedere la propria proposta di calcolo del prezzo medio ponderato, tenendo presente quanto segue.

Fissazione, per ogni Stato membro, di un prezzo medio ponderato per ciascun tipo di vino da tavola che risulti dalla media dei prezzi più bassi corrispondenti al 25 % dei quantitativi quotati sui mercati rappresentativi dei tipi di vino considerati.

Il prezzo medio ponderato comunitario verrebbe fissato in base ai prezzi constatati con il sistema summenzionato, ponderati in funzione della produzione di ciascuno Stato membro.

### 2. Aiuti al magazzinaggio dei mosti (articoli 2 e 3)

Il Comitato è nel complesso favorevole al dispositivo della proposta, purché venga precisato che i contratti a breve termine di cui al primo trattino del punto 1 sono rinnovabili per periodi di tre mesi sino alla fine della campagna e purché, inoltre, si faccia dipendere la possibilità di concludere tali contratti per i mosti dalla conclusione di contratti a breve termine per i vini da tavola o dalla decisione di distillazione preventiva.

### 3. Distillazione preventiva (articolo 4)

In maniera generale, il Comitato reputa che i quantitativi di vini di cui alle lettere a), b) e c) siano troppo elevati, poiché potrebbero in particolare ritardare la distillazione preventiva.

Infatti, come il Comitato economico e sociale ha avuto occasione di osservare ripetutamente, la distillazione preventiva deve essere programmata in maniera che possa aver luogo il più presto possibile all'inizio della campagna, per una maggiore efficacia e certamente anche perché le spese a carico del FEAOG siano meno elevate.

Inoltre, soprattutto per quanto concerne i vini da tavola, sembra necessario prevedere un prezzo di distillazione più allettante di quello attuale, che ammonta al 55 % del prezzo di orientamento della categoria inferiore di vino.

Il Comitato ritiene infatti che non sia giustificato stabilire un prezzo unico per i vini idonei e per i vini da tavola, come proposto della Commissione.

### 4. Condizioni di acidificazione dei prodotti (articoli 6 e 7)

Il Comitato fa osservare che al riguardo si devono prendere delle precauzioni particolari poiché l'acidificazione dei vini da tavola può rendere talune frodi più facili.

Secondo il Comitato sarebbe soprattutto opportuno concedere le autorizzazioni di acidificazione dei vini da tavola soltanto al livello della produzione.

### 5. Norme per l'importazione di determinati prodotti (articolo 9)

A giudizio del Comitato la modifica proposta non è opportuna ed è meglio attenersi alla regolamentazione in vigore, che offre migliori garanzie, in particolare a proposito della qualità di tali prodotti, che peraltro beneficiano da parte della Comunità di condizioni tariffarie molto favorevoli.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

**Parere su una proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alle commercializzazioni delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 130 del 3 giugno 1977, pagina 2.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 26 maggio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 43, 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 26 maggio 1977,

visto il trattato istitutivo della CEE, e in particolare gli articoli 43, 47 e 198,

vista la propria decisione, in data 22 giugno 1977, di designare un relatore generale, in considerazione dell'urgenza dell'argomento (articolo 18 del regolamento interno),

ascoltata la relazione del sig. Lapie, relatore generale,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22 giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di direttiva in oggetto, presentando al riguardo le osservazioni riportate qui di seguito.

2. In passato, il Comitato ha già avuto più volte l'opportunità di pronunciarsi sui problemi dell'armonizzazione delle disposizioni legislative — nel frattempo già assai progredita — nel settore delle sementi. In tali occasioni, il Comitato ha espresso a varie riprese la propria approvazione nei confronti dei provvedimenti adottati o previsti, in quanto essi contribuiscono a migliorare l'offerta di sementi e, quindi, il rendimento e la qualità della produzione agricola.

3. Il Comitato constata che s'intende nuovamente estendere la competenza della Commissione ad elaborare determinate regolamentazioni di ordine tecnico. Qualcosa di analogo si è già verificato con la direttiva di modifica 73/438/CEE<sup>(1)</sup>. Se anche in futuro saranno previste altre autorizzazioni di tal genere, le direttive diventerebbero sempre più disposizioni quadro. Una simile procedura è comprensibile, in quanto sarebbe difficile chiedere al Consiglio di occuparsi delle regolamentazioni inerenti, ad esempio, alla facoltà germinativa del *Trifolium repens* o alla determinazione di sistemi di chiusura. Si deve osservare, tuttavia, che provvedimenti come quelli che la Commissione dovrà ora prendere possono avere considerevoli effetti concreti, ad esempio un rialzo dei costi, per le categorie economiche interessate alla produzione e allo smercio di sementi, alle quali appartiene un gran numero di aziende agricole di riproduzione, come pure di medie imprese dedite alla coltivazione e al commercio. Il Comitato ritiene quindi che alle categorie in questione ed ai consumatori si debba dare l'occasione, in forma adeguata, di pronunciarsi a tempo opportuno e in modo esauriente sulle previste modifiche delle direttive e delle regolamentazioni che si dovranno apportare in base alle direttive via via poste in vigore, o ai fini dell'applicazione di queste.

4. Il Comitato approva le modifiche e le integrazioni proposte per le disposizioni riguardanti la chiusura e l'etichettatura. Le nuove norme possono contribuire a semplificare tali operazioni e quindi a far risparmiare tempo al momento, appunto, della chiusura e dell'etichettatura.

<sup>(1)</sup> GU n. L 137 del 3 6. 1977.



5. Le indicazioni richieste a titolo supplementare, riguardanti la data della chiusura o del prelievo o della rianalisi della facoltà germinativa sono volte a soddisfare le esigenze d'informazione dei consumatori e dei commercianti. D'altro canto, si deve però tener conto del fatto che la richiesta di indicazioni supplementari può causare difficoltà tecniche al momento della compilazione delle etichette.

6. Il Comitato non ha grandi obiezioni contro il trasferimento di competenza dal Consiglio alla Commissione per modificare l'elenco delle specie e, quindi,

il campo d'applicazione delle direttive e neppure contro la prevista regolamentazione per il riconoscimento, a determinate condizioni, delle sementi certificate: entrambe le integrazioni soddisfano esigenze pratiche.

7. Vi sono invece delle riserve riguardo alla prevista suddivisione delle categorie di tuberi-seme di patate in classi, in quanto nulla si sa circa i criteri in base ai quali ciò dovrebbe avvenire. Nel determinare i relativi criteri, si deve badare ad evitare distorsioni di concorrenza.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

#### Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1976

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 138 dell'11 giugno 1977, pagina 15.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 giugno 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio in data 8 giugno 1977,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, e in particolare gli articoli 47 e 198,

vista la propria decisione di designare, in considerazione della urgenza dell'argomento in esame, un relatore generale, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno (decisione presa il 22 giugno 1977),

visti i precedenti lavori in materia e, in particolare, il parere sulla «proposta di regolamento (CEE) del

Consiglio che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1974» <sup>(1)</sup>,

ascoltata la relazione presentata dal sig. Bernaert, relatore generale,

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva la proposta di regolamento del Consiglio che fissa l'importo dell'aiuto ai

<sup>(1)</sup> GU n. C 286 del 15. 12. 1975.

produttori di luppolo per il raccolto 1976, fatte salve le osservazioni che seguono.

2. Il Comitato si rammarica che gli sia stato imposto un lasso di tempo assolutamente insufficiente per procedere ad un esame approfondito della relazione della Commissione sulla situazione della produzione e della commercializzazione del luppolo per il raccolto 1976, relazione che costituisce la base della proposta di regolamento sulla quale il Comitato è invitato a pronunciarsi.

3. Il Comitato constata peraltro che il Consiglio non lo ha consultato sulla proposta di regolamento che fissa nel settore del luppolo l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1975.

4. Il Comitato prende nota del fatto che la proposta di regolamento in esame ha come fondamento giuridico il regolamento di base (CEE) n. 1696/71 e non il regolamento (CEE) n. 1170/77 del 17 maggio 1977 <sup>(1)</sup> che entrerà in vigore il 1° luglio 1977.

Tale procedura sembra giustificata dalla necessità di un rapido pagamento degli aiuti per il raccolto 1976 e la possibilità di permettere così, al livello dei produttori associati, un'azione di stabilizzazione del mercato già per la campagna 1977.

Per questi motivi, il Comitato riconosce la necessità di fissare alla scadenza prevista, ossia entro il 1° luglio 1977, l'importo dell'aiuto per la campagna 1976.

5. Al punto 3 dell'articolo 1 della proposta di regolamento, la Commissione applica le disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1696/71, il quale limita l'attribuzione dell'aiuto a superfici determinate.

<sup>(1)</sup> GU n. L 137 del 3. 6. 1977.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

Il Comitato rileva che le superfici registrate nel 1976, che erano già coltivate nel 1975, sono giudicate dalla Commissione come rappresentative della media delle superfici coltivate nel corso dei tre anni precedenti e che, di conseguenza, il fatto di limitare la concessione dell'aiuto a un importo corrispondente alle superfici 1976 coltivate nel 1975, è conforme allo spirito delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1696/71, e nel contempo snellisce ed accelera la procedura di applicazione per le amministrazioni nazionali.

6. L'aiuto medio per la CEE, proposto per il raccolto 1976, è aumentato del 2% rispetto all'aiuto medio stabilito per il raccolto 1975.

Tale aiuto deve rispondere a due tipi di criteri:

- criteri congiunturali, ovviando in parte agli effetti del cattivo raccolto sul reddito dei produttori;
- criteri strutturali, riducendo il divario tra gli aiuti minimi e gli aiuti massimi concessi per le diverse varietà e fissando un aiuto più omogeneo per le varietà che hanno impieghi analoghi nell'industria della birra. La Commissione stabilisce così un primo collegamento tra la determinazione dell'aiuto per il 1976 e le disposizioni del regolamento di base modificato che sarà d'applicazione per il raccolto 1977.

7. Nei precedenti pareri sulle proposte di regolamento che fissano l'aiuto ai produttori di luppolo e segnatamente nel parere del 24 settembre 1975, riguardante la proposta di regolamento che fissa l'aiuto per il raccolto 1974, il Comitato aveva già rinunciato, a causa delle divergenze di opinione dei produttori, a pronunciarsi sull'importo dell'aiuto e sulla ripartizione proposta per le diverse varietà.

Nella fattispecie, il Comitato non può assumere una posizione differente, tenuto conto anche dell'osservazione fatta al punto 2 del presente parere.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Basil de FERRANTI

**Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un regime di aiuti comunitari per il finanziamento delle scorte congiunturali di carbon fossile, di coke e di agglomerati**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 87 del 7 aprile 1977, pagina 6.

## A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 aprile 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

## B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio del 4 aprile 1977,

vista la decisione presa il 29 marzo 1977 dal proprio ufficio di presidenza, con la quale viene conferito alla sezione «energia e questioni nucleari», l'incarico di predisporre il parere e la relazione sull'argomento,

visto il parere adottato dalla predetta sezione l'8 giugno 1977 (32ª riunione),

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150ª sessione plenaria svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

vista la relazione predisposta dal sig. Sj. Jonker, relatore,

considerato che uno degli obiettivi della politica energetica comunitaria consiste nel mantenere la produzione comunitaria annua di carbone all'attuale livello di 250 milioni di tec in buone condizioni di redditività,

considerato che con la proposta in esame la Commissione ha inteso elaborare una delle varie misure volte a promuovere la realizzazione di tale obiettivo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 58 voti favorevoli, 6 contrari e 7 astensioni:

1. Il Comitato concorda sul principio degli aiuti comunitari al carbon fossile.

2. Esso approva quindi il sistema di aiuti finanziari per la costituzione di scorte congiunturali proposto dalla Commissione. Occorre tuttavia sottoporre il sistema ad un attento esame — ed apportarvi le modifiche eventualmente necessarie — per evitare che le scorte vengano costituite per motivi strutturali.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

## ALLEGATO

## al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti sono stati respinti durante i dibattiti:

## Punti 1 e 2

Sostituire detti punti con quanto segue:

«1. Il Comitato dubita che l'aiuto pubblico al finanziamento di scorte di carbone sia il mezzo più opportuno per far fronte alle conseguenze per l'industria carboniera della

congiuntura economica sfavorevole. Esso ritiene che il sistema proposto dalla Commissione potrebbe avere per effetto di mantenere per un lungo periodo scorte eccessive e di impedire l'adeguamento della produzione alle reali condizioni della domanda.

2. In ogni caso il Comitato non approva il finanziamento di scorte di carbon fossile a carico del bilancio della Comunità economica europea.»

#### *Motivazione*

La tesi sottostante alla proposta della Commissione è che l'industria carboniera deve essere posta in grado di far fronte alla ripresa della domanda e che a tal fine è necessario il mantenimento di rilevanti scorte. Nessuno può tuttavia dire quando la ripresa economica si manifesterà e soprattutto se essa avrà un'intensità tale da assorbire rapidamente una produzione corrente di 240—250 milioni di t più alcune decine di milioni di t stoccate. Se questa situazione non si verificasse, si dovrebbero mantenere scorte elevate per un lungo periodo, che potrebbero persino aumentare ulteriormente.

Occorre pertanto domandarsi se il gonfiamento delle scorte, favorito da un aiuto pubblico, sia un mezzo economicamente più opportuno di altri per aiutare l'industria carboniera a superare le conseguenze dell'attuale congiuntura sfavorevole. La Commissione stessa ammette la necessità di aggiustare la produzione se le scorte rimangono ad un livello eccessivamente elevato. La Commissione ammette anche che il livello normale corrisponde ad un mese di produzione (20 milioni di t); non si vede pertanto perché l'adeguamento della produzione alla domanda debba essere previsto solo dopo che le scorte abbiano superato i 40 milioni. Sarebbe forse più opportuno utilizzare i fondi previsti per contribuire al finanziamento dei costi della riduzione della produzione, senza peraltro che questa comporti la chiusura dei pozzi. Un sostegno finanziario della Comunità all'industria carboniera non è giustificabile nella situazione attuale, cioè in mancanza di una politica comune globale dell'energia e di un'effettiva integrazione economica.

All'infuori dei casi di definite politiche comuni (esempio PAC) e di azioni dirette a soddisfare generali interessi comuni a tutti gli Stati membri (esempio Fondo sociale, Fondo regionale) si dovrebbe ricorrere al bilancio della Comunità solo per scopi e con modalità che assicurino per tutti gli Stati membri un ragionevole equilibrio fra l'onere di bilancio ed i vantaggi attuali o potenziali derivanti da quell'impiego specifico dei fondi comunitari. Questo criterio dovrebbe in particolare essere seguito nel caso di aiuti a specifici settori produttivi.

La proposta della Commissione all'esame è al contrario nettamente squilibrata, in quanto fa gravare l'aiuto alla produzione di carbone su tutti gli Stati membri e quindi anche sugli Stati non produttori. Per questi ultimi, la sola contropartita dell'onere finanziario è costituita dal vantaggio che secondo la Commissione deriverebbe anche ad essi, in quanto consumatori, dal mantenimento di scorte congiunturali di carbone che ridurrebbero il pericolo di una riduzione della capacità produttiva della Comunità e assicurerebbero il rifornimento quando, superata la congiuntura avversa, la domanda riprendesse vigore.

Si tratta tuttavia di un vantaggio indiretto non sufficiente per attribuire carattere e interesse comunitario ad una misura che invece avvantaggia direttamente l'economia di solo alcuni degli Stati membri. Porsi sulla via indicata da questo provvedimento — come da altri — potrebbe avere per effetto di ridar vigore alla pretesa del «giusto ritorno» che al fine della creazione di un'effettiva comunità dovrebbe essere abbandonato.

#### *Esito della votazione*

Voti favorevoli: 9, voti contrari: 55, astensioni: 7.

#### **Secondo paragrafo**

Sostituire la seconda frase con il seguente testo:

«In ogni caso, questi aiuti dovranno avere un carattere temporaneo, perché intervengono solo nella situazione congiunturale e non strutturale. Inoltre dovranno essere gestiti dalla Commissione in stretto collegamento con le altre misure proposte in favore dell'impiego del carbone, come quella sulle centrali elettriche, già approvata dal Comitato e quella per la gassificazione e liquefazione del carbone».

*Motivazione*

Nessuna.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 10, voti contrari: 40, astensioni: 16.

**Parere su una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 91 del 15 aprile 1977, pagina 1.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 31 marzo 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

vista la richiesta di parere del Consiglio del 31 marzo 1977,

visto il trattato istitutivo della CEE ed in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2<sup>(1)</sup>,

visto il proprio parere del 29 giugno 1972<sup>(2)</sup> in merito a tale argomento,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» il compito di elaborare la relazione ed il parere su tale argomento (decisione del 29 marzo 1977),

visto il parere adottato dalla predetta sezione nel corso della 113ª riunione, svoltasi a Torino il 1º giugno 1977,

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Frederdsdorf, relatore (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato dai propri membri il 22 giugno 1977 (150ª sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977),

considerato che il coordinamento delle politiche ferroviarie nazionali all'interno della Comunità costituisce, se non altro, in considerazione dell'importanza che hanno le ferrovie per i trasporti, un importante obiettivo della politica comune in tale settore,

considerato che la comparabilità dei conti annuali delle aziende ferroviarie può contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo,

considerato che tale stessa comparabilità costituisce un progresso importante in vista di una eventuale futura integrazione delle ferrovie della Comunità,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE**

all'unanimità:

Il Comitato approva, in linea di massima, la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni:

<sup>(1)</sup> GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3 e seguenti.

<sup>(2)</sup> GU n. C 89 del 29. 8. 1972, pag. 1 e seguenti.

## 1. Osservazioni generali

1.1. Il disposto di cui al secondo paragrafo dell'articolo 8 della predetta decisione del Consiglio, del 20 maggio 1975, sul quale si fonda la proposta della Commissione e che stabilisce che la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie comunitarie siano resi comparabili, ispirandosi alle disposizioni finanziarie e contabili vigenti per le imprese industriali e commerciali, costituisce, a giudizio del Comitato, una base idonea per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella decisione in parola (sufficiente autonomia, redditività e trasparenza delle sovvenzioni statali).

1.2. A norma dell'articolo 8, secondo paragrafo, della decisione summenzionata, i provvedimenti necessari a rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie della Comunità dovranno essere adottati anteriormente al 1° gennaio 1978. La proposta della Commissione prevede una regolamentazione transitoria, valida fino alla fine del 1984, che consente alle aziende ferroviarie di mantenere sino a tale data l'attuale presentazione dei loro conti annuali. Dopo il 1984, tuttavia, alla comparabilità, dovrà progredire anche l'uniformazione.

Secondo il Comitato non vi è nulla da obiettare sul fatto che la Commissione formuli tale proposta. Tuttavia il piano contabile allegato alla proposta, che a partire dall'esercizio 1985 sarà l'unico valido, sintetizza le diverse voci in modo eccessivo rispetto alla maggior parte dei piani contabili attualmente presentati dalle aziende ferroviarie della Comunità. Presentando i conti in base unicamente allo schema proposto si avrebbe quindi, in linea di principio, una limitazione della capacità espressiva e della trasparenza dei conti annuali, il che susciterebbe giustamente delle critiche da parte dell'opinione pubblica.

D'altro canto per il momento non è possibile procedere ad una maggiore suddivisione delle voci in base al piano dei conti proposto dalla Commissione poiché tra le aziende ferroviarie sussistono ancora enormi differenze per quanto concerne l'organizzazione aziendale, la tenuta dei libri ausiliari, il sistema di elaborazione dei dati e i principi di valutazione.

Il Comitato propone pertanto di modificare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, affinché venga mantenuta e pubblicata l'attuale struttura dei conti annuali delle ferrovie prescrivendo soltanto la loro trasposizione supplementare nel piano dei conti comunitario di cui agli allegati da I a IV.

## 2. Osservazioni particolari

### 2.1. Articolo 4

Il Comitato reputa che detto articolo non sia formulato chiaramente. Esso non specifica se nel trasporre

il bilancio e il conto profitti e perdite si debbano indicare solo le voci di cui agli allegati I e III oppure i dati più completi di cui agli allegati II e IV.

### 2.2. Articolo 5

Dall'articolo in esame non risulta chiaramente cosa si debba intendere per «lavori in corso». Si deve pertanto specificare se si tratta di voci inerenti alla determinazione dei ratei e dei risconti.

La formulazione «note esplicative per tutte le voci» dà adito a più interpretazioni. Tuttavia, si dovrebbe chiedere soltanto di specificare brevemente i principi di valutazione (ad esempio ammortamenti calcolati sul valore di sostituzione delle immobilizzazioni, sul valore d'origine, invece di ammortamenti per accantonamenti di rinnovo).

### 2.3. Allegati III e IV

2.3.1. Andando oltre quanto previsto dal Consiglio, viene richiesto di distinguere i prodotti del traffico merci in traffico nazionale e traffico internazionale. Ciò non è sempre fattibile, anche se, attraverso programma di elaborazione dei dati, è talvolta possibile individuare i prodotti relativi alle spedizioni in regime di traffico diretto nei trasporti internazionali.

Nel caso di spedizioni «interrotte» (quando ad esempio si applica la tariffa interna della «ferrovia di partenza» fino alla frontiera e la tariffa interna della «ferrovia di arrivo» a partire dalla frontiera) e tanto più nel caso in cui alla frontiera le merci vengono rispediti, operazioni queste che rientrano indubbiamente nel contesto dei trasporti internazionali, non è possibile operare una netta distinzione tra i prodotti dei trasporti interni e quelli dei trasporti internazionali. Se si volesse insistere su siffatta distinzione, conformemente alla proposta della Commissione, ci si dovrebbe basare su delle stime.

2.3.2. Gli strumenti della contabilità finanziaria in uso presso la maggior parte delle aziende ferroviarie della Comunità non consentono neppure di distinguere, nelle voci della colonna oneri, le attività di trasporto dalle attività secondarie di trasporto, o da altre attività; ciò sarebbe possibile solo attraverso il calcolo dei costi. Ad esempio, gli oneri di personale sostenuti per un collaboratore che esercita in parte un'attività di trasporto ed in parte altre attività possono essere classificati tra i vari tipi di oneri solo attraverso gli strumenti del calcolo dei costi. Trattandosi qui esclusivamente di contabilità finanziaria, si propone pertanto di rinunciare alla distinzione in parola.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente*  
del Comitato economico e sociale  
Basil de FERRANTI

**Parere su una proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 34 dell'11 febbraio 1977, pagina 3.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 14 gennaio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere presentata il 14 gennaio 1977 dal Consiglio delle Comunità europee,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari sociali» la preparazione di un parere sull'argomento (decisione presa il 25 gennaio 1977),

visto il parere adottato dalla sezione il 12 maggio 1977,

vista la relazione presentata dalla relatrice, sig.ra Weber,

visto quanto deliberato nel corso della 150ª sessione plenaria del 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22),

considerato che si deve promuovere l'unione sociale europea sulla base dell'uguaglianza e della non discriminazione,

considerato che la parità di trattamento non rappresenta un problema nuovo a livello comunitario, bensì rientra nei compiti che la Comunità deve costantemente assolvere,

considerato che la parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale è stata appena avviata a livello nazionale ed europeo,

considerato che la proposta di direttiva in esame è solo un primo passo e che presto anche i campi delle prestazioni ai superstiti degli oneri familiari e delle famiglie con un solo genitore dovranno essere coperti da un'analoga direttiva,

considerato che le norme giuridiche relative alla maternità non possono rientrare in questa direttiva, ma che è tuttavia auspicabile una loro armonizzazione al più elevato livello europeo,

**HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE**

senza voti contrari e con 1 astensione:

**1. Introduzione**

1.1. La proposta di direttiva in esame relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale costituisce un elemento del programma d'azione sociale. Essa è inoltre un necessario complemento della direttiva adottata dal Consiglio il 9 febbraio 1976 sull'applicazione del principio della parità fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro.

1.2. Da uno studio effettuato dalla Commissione (disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale), risulta che vi sono ancora numerose discriminazioni sia nei regimi assicurativi obbligatori sia in quelli risultanti da accordi professionali.

1.3. Scopo della proposta di direttiva in esame è l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, in relazione alle condizioni, alla durata e all'entità globale delle prestazioni concesse nei seguenti campi: disoccupazione, vecchiaia, malattia, assistenza medica, pensione di invalidità, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ciò vale per tutti i regimi di sicurezza sociale, compresi i provvedimenti assistenziali integrativi che cautelano contro uno dei citati rischi, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

1.4. Benché siano ancora ammesse talune deroghe, nella proposta di direttiva si sottolinea la necessità che gli Stati membri riesaminino queste deroghe alla luce dell'evoluzione dei valori della società e, se necessario, le modifichino.

1.5. La proposta di direttiva elaborata dalla Commissione concerne la popolazione attiva e coloro che in passato hanno esercitato una attività, ivi compresi i lavoratori indipendenti, le persone in cerca di lavoro, coloro che seguono corsi di formazione professionale, i disoccupati, gli ammalati, le vittime di infortuni sul lavoro, le persone parzialmente o totalmente inabili al lavoro, nella misura in cui rientrano nel sistema di sicurezza sociale. Sono invece esclusi dal campo d'applicazione della direttiva i provvedimenti che riguardano la popolazione non attiva.

Sono altresì esclusi dal campo d'applicazione della direttiva la vedovanza, la maternità e gli oneri familiari.

1.6. La proposta di direttiva prevede (articolo 7) che la parità di trattamento venga attuata gradualmente, in tre fasi. Al termine di ogni fase gli Stati membri dovranno informare la Commissione su tutti gli aspetti della sicurezza sociale riguardanti la parità di trattamento.

1.7. Nel suo parere in merito alla «comunicazione della Commissione al Consiglio sulla parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile (accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e condizioni di lavoro)» ed alla relativa proposta di direttiva <sup>(1)</sup>, il Comitato ha richiamato l'attenzione sulle discriminazioni esistenti in materia di sicurezza sociale ed ha espresso l'auspicio che si prendano in considerazione anche provvedimenti di politica familiare. Tra i suggerimenti formulati dal Comitato in materia di sicurezza sociale figurano il diritto autonomo alla pensione ed il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo dedicato alla cura dei figli quale periodo contributivo.

1.8. Scopo della direttiva non è quello di armonizzare i vari regimi di sicurezza sociale, ma unicamente quello di attuare la parità di trattamento fra uomini e donne nel quadro dei singoli regimi nazionali.

<sup>(1)</sup> GU n. C 286 del 15. 12. 1975, pag. 8.

1.9. La direttiva intende avviare una prima fase di attuazione del principio della parità. Essa non è stata concepita per eliminare tutte le disparità di trattamento tra uomini e donne in un unico strumento giuridico.

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le osservazioni che seguono.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato considera la direttiva in esame un primo importante passo nel campo della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. L'obbligo degli Stati membri di adeguare le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elencate all'articolo 5, al principio della parità e di costringere i datori di lavoro e i lavoratori a fare altrettanto nel settore di loro competenza, assume un'importanza particolare. In entrambi i casi, come pure nel campo delle assicurazioni private, che spesso integrano le disposizioni giuridiche o aziendali, esistono ancora molteplici discriminazioni.

2.2. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione, secondo cui le disparità di trattamento tra uomini e donne non si possono eliminare con un unico strumento giuridico. Tuttavia, esso spera che vengano al più presto adottate dal Consiglio direttive ad hoc anche per i problemi che la proposta di direttiva in esame esclude dal proprio campo d'applicazione o non menziona: norme giuridiche relative alla maternità, norme discriminatorie in relazione allo stato matrimoniale o di famiglia, determinazione dei periodi lavorativi ai fini della pensione (computo dei periodi non lavorativi per gravidanza, maternità e paternità, come pure dei periodi non lavorativi dedicati all'assistenza di familiari bisognosi di cure), acquisizione dei diritti alle prestazioni dopo interruzione dell'attività lavorativa e acquisizione dei diritti alle prestazioni in virtù del regime assicurativo o del libretto di contributi del coniuge.

Il Comitato chiede inoltre che venga attribuita una particolare attenzione anche al problema della sicurezza sociale dei lavoratori a tempo parziale.

2.3. Secondo il Comitato, non basta eliminare dalla legislazione tutte le discriminazioni per introdurre automaticamente la parità di diritti. Per instaurare un'effettiva parità sono necessari altri passi concreti. Ciò è tanto più valido se si tiene conto del fatto che le discriminazioni di cui le donne sono state vittime in passato producono ancor oggi effetti discriminatori ritardati nel campo della sicurezza sociale. In tale contesto ci si limita a ricordare che la discriminazione salariale che colpisce le donne dà automaticamente origine ad una pensione vecchiaia ridotta, anche quando la normativa prevede le medesime condizioni per gli uomini e per le donne.



2.4. Il Comitato è consapevole della necessità di armonizzare, a lungo termine, i regimi di sicurezza sociale, ma riconosce anche le difficoltà che si frappongono alla realizzazione a breve termine di tale obiettivo. Appunto per questo la Commissione dovrebbe tener presente tale finalità ogniqualvolta si occupi della sicurezza sociale, e sfruttare tutte le possibilità di armonizzazione che si presentassero.

2.5. Il Comitato individua una possibilità di armonizzazione nel fatto che la direttiva in esame tratta del problema dell'età del pensionamento, almeno per quanto riguarda le donne. In alcuni Stati e in taluni settori il limite d'età per il pensionamento delle donne rappresenta per esse una reale fonte di notevoli svantaggi, in quanto le obbliga a chiedere la pensione più presto degli uomini.

2.6. Secondo il Comitato la possibilità data alle donne di andare in pensione prima degli uomini è giustificata e non contrasta con il principio della parità di trattamento sino a quando gli oneri familiari sono prevalentemente sostenuti dalle donne e non congiuntamente da entrambi i coniugi. Si potrebbe perciò stabilire di introdurre in tutti gli Stati membri il principio — applicato nella maggior parte di essi — di offrire alle donne la possibilità di chieder la pensione più presto degli uomini.

2.7. Il Comitato auspica perciò che la Commissione modifichi, almeno in questo senso, l'esclusione di principio (articolo 6) dei limiti d'età per il godimento della pensione.

2.8. Il Comitato osserva inoltre che, tenuto conto della situazione generale dell'occupazione, vale senz'altro la pena di considerare l'eventualità di fissare uno stesso limite d'età per uomini e donne. Esso chiede alla Commissione di non perdere di vista questo problema, a causa delle molteplici considerazioni che vengono fatte a livello nazionale sulla riduzione dell'età di pensionamento. Il Comitato rimanda a questo proposito alle sue deliberazioni in materia <sup>(1)</sup>.

2.9. Come è già stato osservato, si dovrebbero trovare al più presto delle soluzioni anche per gli altri problemi esclusi dal campo d'applicazione della direttiva, ossia la determinazione dei periodi lavorativi ai fini della pensione (computo dei periodi non lavorativi precedenti e successivi alla nascita di un figlio) e per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni dopo l'interruzione dell'attività lavorativa. In questo campo le difficoltà non dovrebbero essere insuperabili. Inoltre, la Commissione avrebbe qui la possibilità di legiferare in un settore nel quale non esistono ancora molte regolamentazioni nazionali, rendendo così inutile una successiva armonizzazione. La parità di trattamento tra uomini e donne ai fini del computo della pensione, potrebbe essere realizzata immediatamente.

2.10. Quanto al problema «dell'acquisizione dei diritti alle prestazioni in virtù del regime assicurativo o del libretto di contributi del consorte», il Comitato ribadisce la propria opinione, secondo cui la vedovanza tocca problemi che vanno riconsiderati ex novo alla luce delle mutate circostanze. È per tale motivo che esso aveva suggerito nel suo parere in merito alla «comunicazione della Commissione al Consiglio sulla parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratrici di sesso femminile (accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e condizioni di lavoro)», di esaminare se e a quali condizioni potesse essere introdotta un'assicurazione vecchiaia individuale nel quadro della quale i due coniugi sarebbero considerati come partners uguali.

2.11. Il Comitato ripropone alla Commissione di far eseguire uno studio per determinare in che modo sia possibile garantire ad entrambi i coniugi un diritto autonomo alla sicurezza sociale. Questo problema è particolarmente importante sia per gli uomini che per le donne, poiché le norme relative alla reversibilità della pensione attualmente in vigore in numerosi Stati sono ormai superate.

2.12. Il Comitato riconosce la necessità di concedere agli Stati membri un determinato lasso di tempo per modificare la legislazione oggetto della direttiva in esame. Esso ritiene però che sia senz'altro possibile agli Stati membri adottare la loro legislazione entro i termini stabiliti.

2.13. Il Comitato si rammarica che gli Stati membri abbiano la facoltà di escludere a tempo indeterminato i settori di cui all'articolo 6, nonostante essi rientrino in linea di principio nel campo d'applicazione della direttiva in esame. Esso spera che la Commissione e il Consiglio prevedano dei termini anche per tali settori e modifichino in tal senso la proposta di direttiva.

2.14. La proposta secondo la quale gli Stati membri, al pari delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono tenuti a riesaminare periodicamente le disposizioni relative ai settori esclusi dall'applicazione della direttiva è insufficiente, a giudizio del Comitato, per promuovere sollecite modifiche in tali importanti settori.

2.15. Secondo il Comitato non è sufficientemente chiara l'espressione più volte usata nella direttiva (articoli 2 e 4) «nella misura in cui gli stessi non siano già oggetto di disposizioni comunitarie».

2.16. La Commissione dovrebbe inoltre precisare che nel concetto da essa utilizzato di «regimi professionali» rientrano tutti gli accordi collettivi o individuali che riguardano il settore della sicurezza sociale coperto dalla direttiva.

2.17. Il Comitato chiede alla Commissione di elencare nella sua proposta le possibilità e gli strumenti giuridici atti a consentire agli interessati di far valere — ove necessario — i diritti che la direttiva conferisce loro. Non si deve infatti presumere a

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 7. 3. 1977.

priori che ci debba essere una perfetta continuità tra la direttiva concernente la parità di trattamento dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per quanto riguarda l'accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionale, nonché le condizioni di lavoro e la direttiva in esame.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. Articolo 1 — Modificare come segue:

«Scopo della presente direttiva è compiere un primo passo verso l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, come precisato nella direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro».

#### 3.2. Articolo 2 — Modificare come segue l'ultima frase del paragrafo 2:

«... nella misura in cui esse integrino, estendano o sostituiscano prestazioni riguardanti i casi suddetti».

#### 3.3. Articolo 6 — Modificare come segue la lettera b) del paragrafo 1:

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

«... (per quanto riguarda il calcolo di periodi trascorsi lontano dal lavoro a causa di maternità e di paternità) ...».

#### 3.4. Articolo 6 — Modificare come segue il paragrafo 1:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere temporaneamente dal suo campo d'applicazione ...».

#### 3.5. Articolo 6 — Modificare come segue il paragrafo 2:

«Gli Stati membri riesaminano periodicamente, e per la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, le proprie disposizioni ...».

#### 3.6. Nuovo articolo 8 (l'attuale articolo 8 diventa articolo 9):

«Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico le norme necessarie affinché qualsiasi lavoratore/lavoratrice che si consideri leso/lesa dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento, possa, dopo aver fatto eventualmente ricorso a altre istanze competenti, far valere i suoi diritti per le vie legali».

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Basil de FERRANTI

### **Parere su una proposta di direttiva del Consiglio per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 22 del 29 gennaio 1977, pagina 6.

#### A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 27 gennaio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

#### B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

## IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 27 gennaio 1977,

vista la decisione con la quale, il 25 gennaio 1977, in attesa dell'imminente consultazione, il proprio ufficio di presidenza ha incaricato la sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» di preparare il parere e la relazione sull'argomento,

visto il parere espresso dalla predetta sezione il 7 giugno 1977,

vista la relazione della sig.na Roberts,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22 giugno)

## HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 56 voti favorevoli, 16 contrari e 15 astensioni:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, con riserva delle osservazioni riportate qui di seguito.

## 1. Osservazioni di ordine generale

1.1. Il Comitato ritiene che, con la direttiva in esame, nell'armonizzare la legislazione degli Stati membri, si debba fare in modo anche di offrire al consumatore la massima protezione possibile, senza interferire negli affari commerciali leciti.

1.2. Il Comitato approva quindi più particolarmente i punti della direttiva riguardanti:

- a) il periodo di riflessione di almeno 7 giorni per tutti i contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- b) l'obbligo del contratto scritto, con la firma dell'acquirente;
- c) l'esclusione dei contratti al di sotto di un determinato valore;
- d) il fatto che venga concesso agli Stati membri il diritto di emanare, se lo vogliono, disposizioni legislative eventualmente più severe di quelle della direttiva.

Al riguardo, il Comitato desidera tuttavia formulare le osservazioni riportate qui di seguito.

## 1.3. Campo di applicazione

1.3.1. Il Comitato constata che la delimitazione del campo di applicazione della direttiva, quale

risulta dalla combinazione degli articoli 1 e 2, dà luogo a interpretazioni differenti, soprattutto per quanto riguarda l'inclusione o no, in esso, delle vendite per corrispondenza.

1.3.2. Il Comitato fa osservare infatti che alcuni tipi delle vendite per corrispondenza in cui si ha l'effetto di sorpresa e la presenza di intermediari contrasterebbero con i principi fondamentali della direttiva in oggetto, il cui scopo è proprio di evitare pressioni psicologiche sui consumatori in caso di contratti stipulati nel loro domicilio. In tali circostanze, i consumatori non avrebbero il tempo né di pensare a fondo se desiderino acquistare il bene o il servizio offerto, né di discuterne con un'altra persona.

1.3.3. Questi tipi di vendita avrebbero dunque elementi in comune con le vendite a domicilio e, di conseguenza, rientrerebbero nel campo d'applicazione della direttiva in esame.

1.3.4. D'altro canto, il Comitato ritiene che le vendite per corrispondenza effettuate unicamente per iscritto presentino aspetti precisi, i quali dovranno essere disciplinati con una direttiva specifica, ed invita quindi la Commissione a presentare il più presto possibile una simile direttiva.

1.3.5. Tuttavia, per quanto riguarda le vendite a domicilio, il Comitato fa osservare che sarebbe stato preferibile prevedere una licenza per i piazzisti, in modo da evitare abusi flagranti, come ad esempio quando questi prendono a pretesto il fatto di dover svolgere un'inchiesta, per cercar di vendere un determinato prodotto. Si potrebbe quindi prescrivere la revoca della licenza, nel caso che contro un medesimo piazzista abbiano sporto querela più consumatori.

## 2. Osservazioni di ordine specifico

## 2.1. Articolo 1 — primo comma

2.1.1. Il Comitato ritiene che sarebbe opportuno precisare meglio la definizione di «commerciante», così da considerare tali anche gli agenti provvisti di regolare mandato. Il Comitato propone quindi di modificare come segue il comma suddetto:

«La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un consumatore ed un commerciante, o qualsiasi persona che agisca per conto di quest'ultimo, nonché agli impegni ...».

## 2.2. Articolo 1 — secondo comma — lettera a)

2.2.1. Talvolta le transazioni sono concluse non da singole persone, ma da gruppi; il Comitato suggerisce quindi la seguente modifica:

«— consumatore: la persona fisica o il gruppo di persone ...».

2.3. *Articolo 2 — lettera c)*

2.3.1. Il Comitato propone di precisare, nel testo francese, che si tratta di «un notaire ou toute autre personne . . .», come è specificato nel testo inglese.

2.4. *Articolo 2 — lettera d)*

2.4.1. Il Comitato deplora il fatto che non siano compresi nella direttiva i contratti relativi a beni immobili.

2.4.2. In effetti, anche se il consumatore non procede ad acquistare beni di tal genere se non dopo matura riflessione, resta pur vero che egli s'impegna legalmente al momento della firma del compromesso di vendita, che avviene di solito senza l'intervento di un notaio o di un consulente legale. Dato che, secondo le disposizioni della direttiva, il periodo di riflessione può portare, eventualmente, alla revoca del contratto, in tale lasso di tempo il consumatore potrebbe rivolgersi ad un esperto in materia.

2.4.3. Il Comitato propone quindi di sopprimere questa lettera dell'articolo 2.

2.5. *Articolo 2 — lettera e)*

2.5.1. Dal campo di applicazione della direttiva sono esclusi i contratti che implicino il pagamento, da parte del consumatore, di un corrispettivo non superiore a 25 unità di conto: a tale riguardo, il Comitato ritiene che l'importo dovrebbe essere ridotto a 15 unità di conto, considerato soprattutto che quanto disposto attualmente potrebbe risultare a sfavore dei consumatori più modesti. Esso propone quindi di modificare come segue il paragrafo in questione:

«e) ai contratti che implicino il pagamento da parte del consumatore di un corrispettivo non superiore a 15 unità di conto.

L'unità di conto europea è definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale viene stabilito in funzione del potere d'acquisto.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni anno all'esame e, se del caso, alla revisione di tali importi, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità».

2.6. *Articolo 2 — nuova lettera f)*

2.6.1. Il Comitato ritiene inoltre opportuno che si preveda una deroga, basata sulla natura del commercio, e propone quindi di aggiungere all'articolo 2 il seguente testo:

«f) . . . ai contratti aventi per oggetto la consegna a domicilio di prodotti alimentari, comprese le bevande, da parte di commercianti che visitino la loro clientela effettuando giri regolari, qualunque sia l'importo di tali contratti».

2.7. *Articolo 2 bis*

2.7.1. Il Comitato osserva che si avrà una situazione alquanto confusa se la direttiva in esame si applicherà, per un certo tempo, ai quattro settori enumerati in tale articolo e se poi, con nuove direttive, eventualmente si modificheranno le disposizioni vigenti.

2.7.2. Il Comitato ritiene inoltre che l'articolo in oggetto non apporti alla direttiva, sul piano giuridico, alcun elemento supplementare, e propone quindi di sopprimerlo.

2.8. *Articolo 3*

2.8.1. Il Comitato suggerisce che al commerciante debba essere imposto di attenersi al prezzo complessivo indicato nel contratto.

2.8.2. Il Comitato suggerisce inoltre di completare le informazioni da riportare nel contratto, indicando la data di scadenza del lasso di tempo entro il quale è possibile la revoca del contratto stesso.

2.9. *Articolo 4 — secondo comma*

2.9.1. Il Comitato propone di sostituire, nel testo francese, la parola «conclusion» con «signature» e di completare come segue la prima parte del comma in oggetto:

«Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore al momento della firma del contratto stesso ad opera delle parti contraenti».

Scopo di tale correzione è evitare confusioni di interpretazione per quanto riguarda la «stipula» del contratto.

2.9.2. Il Comitato suggerisce inoltre di sopprimere la seconda parte del comma in questione — «o inviata subito dopo» — dato che non potrebbe esserci alcuna sicurezza che il commerciante invii veramente la copia del contratto.

## 2.10. *Articolo 6*

2.10.1. Per quanto riguarda la notifica al commerciante della revoca del contratto decisa dal consumatore, il Comitato ritiene che sia necessario completare con un nuovo comma l'articolo in questione, prescrivendo che un modello di formulario da usare a tale scopo figuri in ogni contratto stipulato in una vendita a domicilio.

## 2.11. *Articolo 6 bis*

2.11.1. Il Comitato chiede che sia soppressa l'indicazione «diversa dall'assicurazione sulla vita» che figura nel testo di tale articolo, e al tempo stesso invita la Commissione a preparare senza indugi una direttiva specifica per il settore delle assicurazioni, in cui sia previsto anche il caso che queste vengano stipulate mediante trattazioni a domicilio.

2.11.2. In ogni modo, il Comitato ritiene che, in materia di assicurazioni, l'assicurato dovrebbe avere la possibilità di annullare il suo contratto, beneficiando del medesimo periodo di riflessione previsto nella direttiva per gli altri contratti negoziati fuori dei locali commerciali. In tal caso, tuttavia, il contratto rimarrebbe valido fino alla prima scadenza annuale: il premio verrebbe riscosso e la copertura sarebbe garantita appunto per il periodo di un anno.

## 2.12. *Articolo 8*

2.12.1. Il Comitato suggerisce di inserire, al secondo comma, una frase in cui si esiga che l'acquirente conservi la merce sostanzialmente nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta.

2.12.2. In effetti, il diritto dell'acquirente a fare uso della merce non significa che siano ammissibili deterioramenti del prodotto.

## 2.13. *Articolo 9*

2.13.1. Il Comitato propone di modificare tale articolo come segue:

«Salvo che la legge nazionale disponga il pagamento di una cauzione, al commerciante è fatto divieto di percepire dal consumatore, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6:

- a) il pagamento integrale o parziale del prezzo contrattuale o qualsiasi altro pagamento in denaro o prestazione di garanzia, oppure
- b) cambiali, assegni o altri effetti commerciali o di accettare simili effetti».

La redazione attuale, infatti, addossa al consumatore l'onere della prova — impossibile da fornire — del fatto che il venditore abbia avanzato un'esigenza.

## 2.14. *Articolo 12*

2.14.1. Il Comitato suggerisce di precisare, alla lettera a) del secondo comma, che nel contratto sia indicata la data della firma, così da evitare che, apponendovi una data antecedente, il consumatore rinunci implicitamente ad esercitare il suo diritto di revoca. Il Comitato propone quindi di modificare come segue il testo della lettera a):

- «a) che il consumatore apponga di proprio pugno la data sul contratto a domicilio e che la data indicata sia quella effettiva della firma del contratto».

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

## ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Sostituire il testo del punto 1.3.4. con quanto segue:

«D'altro canto, il Comitato ritiene che le vendite per corrispondenza presentino aspetti precisi, i quali dovranno essere disciplinati con una direttiva specifica, ed invita quindi la Commissione a presentare il più presto possibile una simile direttiva».

*Motivazione*

In realtà, nei punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 viene operata una distinzione tra, da un lato, le vendite per corrispondenza effettuate unicamente per iscritto, le quali dovrebbero formare oggetto di una direttiva specifica, e, d'altro lato, i tipi di vendita per corrispondenza in cui ci sono sia l'effetto di sorpresa, sia la presenza di intermediari atti ad esercitare una pressione psicologica sui consumatori.

Il criterio prescelto per operare tale distinzione sembra impreciso e poco soddisfacente.

Si tratta qui di tecniche commerciali diversificate o soggette a cambiamenti; nell'interesse dei consumatori — anche tenendo conto di tutte le implicazioni — è quindi senza dubbio opportuno intraprendere un'analisi approfondita del settore in parola e predisporre una direttiva che riguardi tutti i tipi di vendita per corrispondenza. In tal modo l'interesse dei consumatori sarà valutato meglio, tenuto conto della diversificazione dei tipi di vendita per corrispondenza, e nello stesso tempo non si rischierà di rendere impossibili certi tipi di vendita per corrispondenza, poiché si potranno eventualmente prevedere, dopo uno studio approfondito, le modalità necessarie.

Le vendite per corrispondenza rappresentano un settore molto attivo, che giustifica tutto l'interesse che numerosi consumatori hanno per questo tipo di vendita.

In realtà non si intende, con il presente emendamento, liberalizzare qualsiasi tipo di vendita per corrispondenza, tenuto conto dello spirito ispiratore della direttiva in esame, ma si vuole invece ricercare la possibilità di procedere ad un adeguamento economicamente valido, in funzione del reciproco interesse delle parti contraenti.

Questi sono i motivi che giustificano una presa di posizione un po' più generale di quella assunta nel parere.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 34, voti contrari: 36, astensioni: 10.

**Parere su una proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del 22 luglio 1975, concernente un programma di progetti pilota e di studi per la lotta contro la povertà**

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 27 gennaio 1977 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 1977.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

vista la richiesta di parere da parte del Consiglio delle Comunità europee in data 21 giugno 1977,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 100,

vista la decisione presa nel corso della sessione plenaria del 22 e 23 giugno 1977 in conformità dell'articolo 18 del regolamento interno che lo autorizza a designare un relatore generale,

ascoltata la relazione presentata dal relatore generale, sig. Carroll,

visto quanto è stato dibattuto nel corso della 150<sup>a</sup> sessione plenaria del 22 e 23 giugno 1977 (seduta del 22 giugno 1977),

considerato che già nel proprio parere del 24 aprile 1975 esso si è espresso in termini del tutto favorevoli circa il primo programma di ricerche pilota e di studi per la lotta contro la povertà, elaborato in conformità della risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa al programma di azione sociale,

considerato che dal 22 luglio 1975, data della decisione del Consiglio, è stato attuato con successo un programma di 21 studi e ricerche,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1977.

Il Comitato attribuisce grande importanza al problema della povertà nella Comunità europea. Già nel proprio parere concernente «l'evoluzione della situazione sociale nella Comunità nel 1976» esso ha osservato che la Commissione dovrebbe accelerare la realizzazione del suo programma di studi pilota di lotta contro la povertà, sulla base della relazione provvisoria da essa pubblicata il 13 gennaio 1977. Il Comitato formula quindi l'opinione, nel documento di cui sopra, che il Consiglio dovrebbe dotare la Commissione dei mezzi occorrenti per consentirle di condurre a termine le operazioni in corso e trarne le conclusioni pratiche, senza perdere di vista gli aspetti specifici della povertà nelle zone rurali.

Il Comitato appoggia pertanto il proseguimento di tale programma ed approva la citata proposta della Commissione delle Comunità europee.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

---